

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
1999/C 288/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
1999/C 288/02	Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione agli Stati membri e proposta di opportune misure) <sup>(1)</sup> .....	2
1999/C 288/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni .....	19
1999/C 288/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni <sup>(1)</sup> .....	20
1999/C 288/05	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni .....	21
1999/C 288/06	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni <sup>(1)</sup> .....	22
1999/C 288/07	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 40/99 (ex NN 178/97) — Belgio — a favore dell'impresa Verlipack (Vallonia) <sup>(1)</sup> .....	24
1999/C 288/08	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 5/99 (ex N 728/97) — Italia — Fiat Mirafiori Carrozzeria; C 8/99 (ex N 834/97) — Italia — Fiat Rivalta; C 9/99 (ex N 838/97) — Italia — Fiat Mirafiori Meccanica <sup>(1)</sup> .....	37
1999/C 288/09	Aiuti di Stato — Invito a presentare osservazioni, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, in merito all'aiuto C 35/99 (ex N 106/99) — Italia — Ferriere Nord <sup>(1)</sup> .....	39

**IT**

2

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
1999/C 288/10	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro <sup>(1)</sup> .....	41
1999/C 288/11	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, relativa ai «Dispositivi medici impiantabili attivi», e della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai «Dispositivi medici» <sup>(1)</sup> .....	42
1999/C 288/12	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai «Dispositivi medici» <sup>(1)</sup> .....	43
1999/C 288/13	Avviso di apertura di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1599/1999 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo d'acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India .....	45
1999/C 288/14	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1677 — BT/LGT TeleCom) <sup>(1)</sup> ...	46
1999/C 288/15	Ri-notifica di una concentrazione precedentemente notificata (Caso IV/M.1663 — Alcan/Alusuisse) (Caso IV/M.1715 — Alcan/Pechiney) <sup>(1)</sup> .....	47




---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Comunicazioni)*

## COMMISSIONE

**Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>****8 ottobre 1999**

(1999/C 288/01)

<b>1 euro</b>	=	7,4332	corone danesi
	=	328,36	dracme greche
	=	8,696	corone svedesi
	=	0,6451	sterline inglesi
	=	1,0657	dollari USA
	=	1,5656	dollari canadesi
	=	114,55	yen giapponesi
	=	1,5956	franchi svizzeri
	=	8,3175	corone norvegesi
	=	75,7677	corone islandesi <sup>(2)</sup>
	=	1,6212	dollari australiani
	=	2,0669	dollari neozelandesi
	=	6,44962	rand sudafricani <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

<sup>(2)</sup> Fonte: Commissione.

**ORIENTAMENTI COMUNITARI SUGLI AIUTI DI STATO PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE  
DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ**

**(Comunicazione agli Stati membri e proposta di opportune misure)**

(1999/C 288/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**1. INTRODUZIONE**

(1) Nel 1994 la Commissione ha adottato i primi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà <sup>(1)</sup>. Tali orientamenti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1999 <sup>(2)</sup>. Nel 1997 la Commissione vi ha aggiunto disposizioni particolari per il settore agricolo <sup>(3)</sup>.

(2) Mediante questi nuovi orientamenti, il cui testo s'ispira ai precedenti, la Commissione intende apportare modifiche e chiarimenti dovuti a diversi fattori. Innanzi tutto, il completamento del mercato interno richiede una vigilanza più rigorosa in materia di aiuti di Stato. Il sesto e settimo censimento degli aiuti di Stato nell'Unione europea nel settore manifatturiero ed in taluni altri settori <sup>(4)</sup> indicano un aumento del volume degli aiuti ad hoc e soprattutto degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, a prescindere dagli aiuti concessi nei nuovi Länder tedeschi dalla Treuhandanstalt o dalla Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben. Inoltre, l'introduzione della moneta unica accelererà la crescita degli scambi intracomunitari e gli effetti degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione sulle condizioni di concorrenza all'interno della Comunità risulteranno ancora più accentuati. Inoltre, nel suo piano d'azione per il mercato interno <sup>(5)</sup>, la Commissione si è impegnata a rendere più severe le regole relative agli aiuti di questo tipo, sia pure tenendo conto del ruolo che aiuti di importo adeguato possono svolgere per assicurare l'accompagnamento sociale delle ristrutturazioni. Di conseguenza, la Commissione intende chiarire le norme applicabili in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e, nel contempo, definire in maniera più rigorosa gli orientamenti in base ai quali procedere al loro esame.

(3) Gli aiuti di Stato destinati a salvare dal fallimento le imprese in difficoltà e ad incoraggiarne la ristrutturazione possono essere considerati legittimi solo a determinate condizioni. Questo può avvenire, ad esempio, per ragioni di politica sociale o regionale o perché occorre tener conto degli effetti economici positivi dell'attività delle piccole e medie imprese (PMI), o ancora, eccezionalmente, perché può essere auspicabile conservare una struttura di mercato concorrenziale quando la scomparsa

di imprese potrebbe determinare una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto.

**2. DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI, ARTICOLAZIONE CON ALTRI TESTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO**

**2.1. CONCETTO DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ**

(4) Non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà. La Commissione ritiene tuttavia che un'impresa sia in difficoltà, ai sensi dei presenti orientamenti, qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine.

(5) In particolare, l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione, è comunque considerata in difficoltà,

a) se si tratta di società a responsabilità limitata <sup>(6)</sup>, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto <sup>(7)</sup> e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

b) se si tratta di società a responsabilità illimitata <sup>(8)</sup>, qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

c) per qualunque forma di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

<sup>(1)</sup> GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 67 del 10.3.1999, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2. Cfr. inoltre la nota in calce relativa alla sezione 5.

<sup>(4)</sup> COM(1998) 417 def. e COM(1999) 148 def.

<sup>(5)</sup> CSE(97) 1 def.

<sup>(6)</sup> Si tratta in particolare delle forme di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11) quale modificata, in particolare, dalla direttiva 90/605/CEE (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60).

<sup>(7)</sup> Per analogia con le disposizioni della direttiva 77/91/CEE del Consiglio (GU L 26 del 30.1.1977, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Si tratta in particolare delle forme di società che figurano all'articolo 1 della direttiva 90/605/CEE.

(6) Le difficoltà di un'impresa di solito sono rivelate da livello crescente delle perdite, diminuzione del fatturato, aumento delle scorte, eccesso di capacità produttiva, diminuzione del margine lordo di autofinanziamento, aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi e basso o inesistente valore del capitale netto. Nei casi più gravi l'impresa può già essere insolvente o essere già sottoposta a procedura concorsuale per insolvenza. In quest'ultimo caso i presenti orientamenti si applicano agli aiuti eventualmente accordati in concomitanza con detta procedura e destinati a garantire la continuità dell'impresa. In ogni caso un'impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti alla ristrutturazione solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le forze proprie e con fondi ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o dai creditori.

(7) Ai fini dei presenti orientamenti, un'impresa di nuova costituzione<sup>(9)</sup> non può essere beneficiaria di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione anche se la sua posizione finanziaria iniziale è precaria, caso che può presentarsi, in particolare, quando la nuova impresa sia il risultato della liquidazione di un'impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi soli beni produttivi<sup>(10)</sup>.

(8) Una società che fa parte di un gruppo non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, salvo si possa dimostrare che le difficoltà sono specifiche della società in questione e non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

#### 2.2. DEFINIZIONE DEGLI AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE

(9) Gli orientamenti trattano sia degli aiuti per il salvataggio che di quelli per la ristrutturazione, perché in entrambi i casi i poteri pubblici si trovano di fronte ad imprese in difficoltà ed il salvataggio e la ristrutturazione rappresentano spesso due aspetti, pur chiaramente distinguibili, di una medesima operazione.

(10) Un aiuto per il salvataggio è transitorio per sua stessa natura. Esso deve consentire di mantenere in attività un'impresa in difficoltà per un periodo corrispondente al tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione, e/o al tempo necessario affinché la Commissione possa pronunciarsi in merito a detto piano.

<sup>(9)</sup> La costituzione da parte di un'impresa di una società controllata, al solo fine di riceverne gli attivi ed eventualmente il passivo non è considerata come la costituzione di una nuova impresa.

<sup>(10)</sup> Le uniche eccezioni a tale regola sono gli eventuali casi trattati dal Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben nel quadro della sua missione di privatizzazione e altri casi analoghi nei nuovi Länder, per quanto riguarda le imprese risultanti da una liquidazione o da un rilevamento realizzati fino al 31 dicembre 1999.

(11) Una ristrutturazione, invece, è basata su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. La ristrutturazione comporta generalmente uno o più degli elementi seguenti: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su base di una maggiore efficacia, con l'abbandono in generale delle attività non più redditizie; la riqualificazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi; talvolta la riconversione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione industriale deve essere di norma accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, eliminazione dell'indebitamento). Ai sensi dei presenti orientamenti, una ristrutturazione non può invece limitarsi solo ad un aiuto finanziario destinato a colmare le perdite pregresse senza intervenire sulle cause di tali perdite.

#### 2.3. CAMPO D'APPLICAZIONE

(12) Gli orientamenti si applicano a tutti i settori d'attività (esclusi quelli di ambito CECA), fatte salve le regole settoriali specifiche relative alle imprese in difficoltà<sup>(11)</sup>. La sezione 5 integra negli orientamenti le regole specifiche relative all'agricoltura adottate nel 1997.

#### 2.4. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

(13) Gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, per loro stessa natura, tendenzialmente falsano la concorrenza. Nella misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati membri, essi ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

(14) Gli aiuti alla ristrutturazione possono assumere forme diverse, fra cui conferimenti di capitali, cancellazione dei debiti, erogazione di crediti, sgravi fiscali o di contributi per oneri sociali o garanzie sui prestiti. Salvo espressa indicazione contraria di altro testo comunitario in materia di aiuti di Stato, gli aiuti al salvataggio devono invece limitarsi a prestiti o garanzie su prestiti (cfr. punti 23-27).

(15) Gli aiuti possono provenire dall'amministrazione pubblica a qualunque livello<sup>(12)</sup> (centrale, regionale o locale) o da qualsiasi «impresa pubblica» secondo la definizione dell'articolo 2 della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, sulla trasparenza delle rela-

<sup>(11)</sup> Queste regole specifiche esistono per il settore della costruzione navale [regolamento (CE) n. 1540/98 (GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1)], per gli aiuti di Stato all'industria automobilistica (GU C 279 del 15.9.1999, pag. 1) e per il settore dell'aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5).

<sup>(12)</sup> Compresi gli aiuti cofinanziati con fondi comunitari.

zioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche<sup>(13)</sup>. Gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione possono pertanto essere erogati, per esempio, da holding di Stato o società di investimento finanziate con fondi pubblici<sup>(14)</sup>.

- (16) Per stabilire se gli apporti di capitali da parte dei pubblici poteri in imprese di proprietà statale comportino elementi di diritto, il criterio di riferimento, è il principio dell'«investitore privato in economia di mercato»<sup>(15)</sup>. In base a tale principio l'erogazione di fondi o la concessione di garanzie ad un'impresa non è considerata aiuto di Stato nei casi in cui un investitore privato operante razionalmente in un'economia di mercato sarebbe stato disposto di fornire le risorse necessarie.
- (17) Quando invece le risorse vengono fornite o garantite dallo Stato ad un'impresa in difficoltà finanziaria, è da ritenere probabile che gli apporti finanziari contengano elementi di aiuto di Stato. Queste operazioni finanziarie devono pertanto essere previamente notificate alla Commissione, eventualmente mediante notifica di un regime in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato<sup>(16)</sup>. La presunzione della presenza di un aiuto s'impone qualora il mercato in cui opera il beneficiario dell'aiuto soffra di sovraccapacità strutturale a livello della Comunità o del SEE oppure il settore nel suo complesso sia in difficoltà.
- (18) La valutazione degli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione non deve essere influenzata da modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa che fruisce dell'aiuto.

## 2.5. COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE

- (19) L'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato prevede le possibilità di compatibilità con il mercato comune per gli aiuti che ricadono nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 1. Gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione di imprese in difficoltà — eccezion fatta per i casi di danni causati da calamità naturali o da eventi eccezionali, [articolo 87, paragrafo 2, lettera b)] che non sono oggetto del presente documento — possono essere considerati compatibili unicamente in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in base al quale possono essere autorizzati dalla Commissione «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività (. . .), sempre che non

alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

- (20) La Commissione ritiene che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possono contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse, quando siano rispettate le condizioni indicate nei presenti orientamenti. Nel caso in cui le imprese da salvare o da ristrutturare siano ubicate in aree assistite, la Commissione terrà conto degli aspetti di carattere regionale, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), secondo le modalità esposte ai punti 53 e 54.

## 2.6. ALTRE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO

- (21) Infine va sottolineato che la Commissione non può autorizzare gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà nel caso in cui le loro modalità, inerenti all'oggetto dell'aiuto, violino disposizioni del trattato (e del diritto derivato) diverse dagli articoli 87 e 88.

## 3. CONDIZIONI GENERALI PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE NOTIFICATI INDIVIDUALMENTE ALLA COMMISSIONE

- (22) Il presente capitolo si riferisce unicamente agli aiuti notificati individualmente alla Commissione. A determinate condizioni, la Commissione può autorizzare anche dei regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione: le condizioni di autorizzazione di tali regimi sono esposte al capitolo 4.

### 3.1. AIUTI PER IL SALVATAGGIO

- (23) Per essere autorizzati dalla Commissione gli aiuti per il salvataggio, definiti al punto 12, devono:
- a) consistere di aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti<sup>(17)</sup>. Nei due casi di specie di credito deve essere gravato da un tasso d'interesse almeno comparabile ai tassi applicati ai prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione;

<sup>(13)</sup> GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35, modificata dalla direttiva 93/94/CEE (GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16).

<sup>(14)</sup> Cfr. sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 22.3.1977, causa 78/76, Steinike und Weinlig/Germania, Racc. 1977, pag. 595; Crédit Lyonnais/Usinor-Sacilor, comunicato stampa della Commissione IP(91) 1045.

<sup>(15)</sup> Comunicazione relativa alle imprese pubbliche del settore manifatturiero (GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3).

<sup>(16)</sup> Cfr. in particolare il punto 27 della comunicazione relativa alle imprese pubbliche del settore manifatturiero.

<sup>(17)</sup> Può essere ammessa un'eccezione nel caso di aiuti al salvataggio nel settore bancario, per consentire all'ente creditizio interessato di proseguire temporaneamente l'attività bancaria rispettando la legislazione prudenziale in vigore (direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi) (GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14). Se del caso, ogni aiuto in forma diversa da quanto previsto alla lettera b) — in particolare un conferimento di capitale o un prestito subordinato — sarà preso in considerazione ai fini dell'eventuale determinazione delle contropartite nel quadro di un piano di ristrutturazione di cui ai punti 35-39).

- b) essere connessi a crediti il cui rimborso deve essere effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate <sup>(18)</sup>;
- c) essere motivati da gravi difficoltà sociali e non avere effetti gravi di «spillover» negativo in altri Stati membri;
- d) essere corredati, all'atto della notifica, di un impegno dello Stato membro di presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione oppure un piano di liquidazione o ancora la prova che il prestito è integralmente rimborsato e/o la garanzia è stata revocata;
- e) limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività (ad esempio, copertura delle spese salariali o dell'approvvigionamento corrente) nel periodo per il quale è stato autorizzato l'aiuto.
- (24) L'autorizzazione iniziale dell'aiuto per il salvataggio copre un periodo di un massimo di sei mesi oppure, qualora lo Stato membro abbia presentato un piano di ristrutturazione entro tale termine, fino alla data in cui la Commissione avrà preso una decisione su detto piano. A seguito dell'autorizzazione iniziale, e in casi eccezionali debitamente giustificati, la Commissione potrà autorizzare una proroga del termine iniziale di sei mesi su richiesta dello Stato membro.
- (25) L'aiuto per il salvataggio costituisce un'operazione eccezionale di mantenimento delle attività, riguardante un periodo limitato durante il quale si possa procedere ad una valutazione delle prospettive dell'impresa. Non può essere invece autorizzata una serie di operazioni ripetute di salvataggio che di fatto si limitino a mantenere semplicemente la situazione esistente, ritardando l'inevitabile e facendo ricadere, nel frattempo, i problemi industriali e sociali esistenti su altri produttori più efficienti o su altri Stati membri.
- (26) Qualora entro il termine di sei mesi lo Stato membro non abbia rispettato l'impegno di cui al punto 23, lettera d), e in mancanza di una richiesta di proroga debitamente giustificata, la Commissione darà avvio alla procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2.
- (27) L'autorizzazione di un aiuto per il salvataggio, inoltre, è totalmente svincolata da un'eventuale successiva autoriz-

zazione di aiuti rientranti in un piano di ristrutturazione, che dovranno essere valutati in base ai propri meriti intrinseci.

### 3.2. AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE

#### 3.2.1. Principi di base

- (28) Gli aiuti alla ristrutturazione danno luogo a preoccupazioni particolari per la concorrenza in quanto possono ingiustamente spostare l'onere dell'aggiustamento strutturale e le relative difficoltà sociali ed industriali su altri produttori che riescono ad operare senza aiuti e su altri Stati membri. In linea generale, pertanto, dovrebbero essere autorizzati solo in quei casi in cui si possa dimostrare che la concessione aiuti alla ristrutturazione non è contraria all'interesse della Comunità. Ciò sarà possibile solo in funzione di criteri rigorosi e della garanzia che gli eventuali effetti di distorsione della concorrenza provocati dagli aiuti saranno compensati dai vantaggi derivanti dal mantenimento in vita dell'impresa (in particolare qualora si accerti che l'effetto netto di licenziamenti conseguenti al fallimento dell'impresa, cumulati con gli effetti sui fornitori, accentuerebbero i problemi locali, regionali o nazionali in materia di occupazione oppure, eccezionalmente, che la sua scomparsa potrebbe condurre ad una situazione di monopolio o di stretto oligopolio) e, se del caso, da contropartite sufficienti a favore dei concorrenti.

#### 3.2.2. Condizioni per l'autorizzazione degli aiuti

- (29) Ferme restando le disposizioni speciali relative alle aree assistite, alle piccole e medie imprese e al settore agricolo (cfr. punti 53, 54 e 55 e sezione 5), la Commissione autorizza gli aiuti soltanto alle seguenti condizioni:

##### a) Ammissibilità dell'impresa

- (30) L'impresa deve poter essere considerata in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti (cfr. punti 4-8).

##### b) Ripristino della redditività

- (31) La concessione dell'aiuto è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione che, per tutti gli aiuti individuali, dovrà essere approvato dalla Commissione.
- (32) Il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, deve permettere di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Gli aiuti alla ristrutturazione devono perciò essere collegati ad un programma di ristrutturazione realizzabile, che impegna lo Stato membro e da presentarsi alla

<sup>(18)</sup> Il rimborso del prestito connesso ad aiuti per il salvataggio può eventualmente essere coperto con gli aiuti alla ristrutturazione che siano ulteriormente autorizzati dalla Commissione.

Commissione corredato di tutte le indicazioni utili, tra cui uno studio di mercato<sup>(19)</sup>. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il frutto delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione e potrà basarsi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, su cui l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente riconosciute. La ristrutturazione deve comportare l'abbandono di quelle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.

(33) Il piano di ristrutturazione descrive le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell'impresa consentendo quindi di valutare l'adeguatezza delle misure proposte. Esso tiene conto, tra l'altro, della situazione e della probabile evoluzione della domanda e dell'offerta sul mercato rilevante dei prodotti, con ipotesi diverse — ottimiste, pessimiste e moderate — che tengano conto dei punti di forza e delle debolezze specifiche dell'impresa. Esso permette all'impresa una transizione verso una nuova struttura che le dia prospettive di redditività a lungo termine e la possibilità di funzionare con le proprie risorse.

(34) Il piano di ristrutturazione deve proporre una trasformazione tale da consentire all'azienda, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. Il tasso di rendimento previsto del capitale proprio dovrà essere sufficiente per permettere all'impresa di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto delle proprie risorse.

c) *Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto*

(35) È necessario adottare misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti. In caso contrario, gli aiuti sarebbero «contrari all'interesse comune» e quindi incompatibili con il mercato comune.

(36) Questa condizione determina sovente una limitazione della presenza che l'impresa può avere sul suo mercato o sui suoi mercati una volta terminato il periodo di

ristrutturazione. Se il (i) mercato(i) in causa<sup>(20)</sup> è trascurabile a livello comunitario e del SEE, oppure se la quota(e) di questo(i) mercato(i) detenuta(e) dall'impresa è trascurabile, è lecito supporre che non vi è distorsione indebita della concorrenza. Pertanto si deve ritenere che tale condizione non riguarda quindi generalmente le piccole e medie imprese, salvo se esistano disposizioni settoriali nelle regole della concorrenza in materia di aiuti di Stato che prevedano il contrario.

(37) La limitazione o riduzione forzata della presenza sul mercato o sui mercati rilevante(i) sui quali opera l'impresa rappresenta una contropartita per i concorrenti e deve essere proporzionata agli effetti distorsivi dell'aiuto e, in particolare, al peso relativo dell'impresa sul suo mercato (o mercati). La Commissione stabilisce la portata di tale riduzione basandosi sullo studio di mercato che accompagna il piano di ristrutturazione oltre che, quando è stata avviata la procedura, sulle informazioni fornite a coloro che intervengono. La riduzione della presenza dell'impresa viene realizzata nel quadro del piano di ristrutturazione e attraverso le condizioni ad esso eventualmente collegate.

(38) Eccezioni all'obbligo di contropartite possono essere ammesse solo quando tali riduzioni o limitazioni potrebbero comportare un peggioramento manifesto della struttura del mercato, dando indirettamente luogo, per esempio, a situazioni di monopolio o di oligopolio in senso stretto.

(39) Le contropartite potranno assumere forme diverse, a seconda che l'impresa operi o meno su un mercato caratterizzato da eccesso di capacità. Ai fini della valutazione della sovraccapacità del mercato, la Commissione può prendere in considerazione tutti gli elementi utili di cui sia a conoscenza:

i) nel caso esista una sovraccapacità produttiva strutturale su scala comunitaria o del SEE, in un mercato in cui il beneficiario degli aiuti continua ad esplicare la propria attività, il piano di ristrutturazione deve contribuire al risanamento di tale mercato, in misura proporzionale all'importo dell'aiuto ricevuto e ai

<sup>(19)</sup> Le informazioni indispensabili affinché la Commissione possa procedere in maniera soddisfacente all'esame degli aiuti sono precisate all'allegato I.

<sup>(20)</sup> Quale definito dalla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (paragrafo 7.6, GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7): «il mercato del prodotto rilevante comprende, ai fini del calcolo della quota di mercato, i prodotti contemplati dal progetto d'investimento e all'occorrenza i prodotti che possono fungere da sostituti dal punto di vista del consumatore (per le caratteristiche dei prodotti, i loro prezzi e l'uso cui sono destinati) o del produttore (tenuto conto della flessibilità degli impianti di produzione). Il mercato geografico rilevante è costituito normalmente dal SEE o, in alternativa, da qualsiasi parte significativa dello stesso purché le condizioni di concorrenza esistenti si possano sufficientemente distinguere da quelle di altre zone del SEE. Eventualmente il mercato rilevante può essere mondiale». Una nota a piè di pagina precisa che se l'investimento riguarda la fabbricazione di prodotti intermedi, il mercato rilevante può essere quello del prodotto finale, se il grosso della produzione non è venduto direttamente sul mercato del prodotto intermedio.

suoi effetti sul mercato rilevante, attraverso una riduzione irreversibile della capacità di produzione. Una riduzione delle capacità è irreversibile quando gli impianti interessati sono resi definitivamente inidonei a produrre ai livelli precedenti oppure sono convertiti in maniera permanente ad altro uso. A questo proposito, non è sufficiente vendere la capacità in eccesso ai concorrenti, a meno che l'impianto non venga venduto per essere utilizzato in un mercato geografico in cui il mantenimento in esercizio dell'impianto stesso non abbia alcun effetto significativo sulla situazione concorrenziale nella Comunità. L'obbligo di ridurre la capacità deve avere come scopo la riduzione della presenza dell'impresa assistita sul(i) mercato(i) interessato(i);

ii) se invece il mercato in cui opera il beneficiario dell'aiuto non è caratterizzato da una situazione di sovraccapacità produttiva strutturale nella Comunità o nel SEE, la Commissione valuterà comunque l'opportunità di esigere una contropartita; qualora la contropartita preveda una riduzione della capacità dell'impresa interessata, tale riduzione potrà assumere la forma di una cessione di attività o di affiliate. La Commissione dovrà valutare le contropartite proposte dallo Stato membro, in qualsiasi forma, e stabilire se la loro portata sia sufficiente ad attenuare i potenziali effetti di distorsione della concorrenza. Nell'esaminare le necessarie contropartite, la Commissione terrà conto della situazione del mercato e, in particolare, del suo livello di crescita e del grado di copertura della domanda.

d) *Aiuto limitato al minimo*

(40) L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'impresa, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri, ivi compreso tramite la vendita di attivi, qualora non siano indispensabili alla sopravvivenza dell'impresa, che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. Per ridurre al minimo gli effetti distorsivi, si deve evitare che l'aiuto venga erogato sotto forma o di ammontare tale da consentire all'impresa di disporre di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione. A tal fine la Commissione esamina il livello del passivo dell'impresa, a ristrutturazione avvenuta e dopo qualsiasi riporto o riduzione di crediti, in particolare nel quadro della continuazione delle attività grazie ad una procedura concorsuale per insolvenza<sup>(21)</sup>. Gli aiuti non dovrebbero nemmeno essere utilizzati per finanziare nuovi investimenti non indispensabili al ripristino della redditività.

(41) In tutti i casi deve essere dimostrato alla Commissione che l'aiuto servirà solo al ripristino della redditività dell'impresa e che non permetterà al beneficiario, durante la realizzazione del piano di ristrutturazione, di sviluppare la propria capacità di produzione, salvo che ciò sia necessario per ripristinare la redditività dell'impresa senza tuttavia falsare la concorrenza.

e) *Condizioni specifiche applicabili all'autorizzazione di un aiuto*

(42) Oltre alle contropartite di cui ai punti 35-39 e qualora disposizioni di questo tipo non siano state adottate dallo Stato membro, la Commissione può imporre le condizioni e gli obblighi che ritiene necessari affinché la concorrenza non venga falsata in misura contraria al comune interesse. In particolare lo Stato membro interessato potrà essere obbligato:

i) ad adottare lui stesso delle misure (ad esempio, obbligo di aprire determinati mercati ad altri operatori comunitari);

ii) ad imporre determinate misure al beneficiario (ad esempio, divieto di agire come «price leader» su determinati mercati);

iii) a non concedere al beneficiario aiuti con altri obiettivi durante il periodo della ristrutturazione.

f) *Piena attuazione del programma di ristrutturazione e rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione*

(43) L'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione presentato alla Commissione e da questa approvato, assolvendo qualunque altro obbligo previsto nella decisione della Commissione. La Commissione considera il non rispetto del piano o delle obbligazioni come un abuso dell'aiuto.

(44) Per le ristrutturazioni di durata pluriennale e comportanti l'erogazione di importi cospicui, la Commissione potrà esigere che l'aiuto alla ristrutturazione sia suddiviso in più versamenti, che potrà subordinare:

i) alla conferma, prima di ogni pagamento, della corretta esecuzione del piano di ristrutturazione in ogni singola tappa nel rispetto del calendario previsto,

<sup>(21)</sup> Cfr. punto 6.

oppure

ii) alla sua autorizzazione preventiva di ciascun versamento, dopo verifica della corretta esecuzione del piano di ristrutturazione.

g) *Controllo e relazione annuale*

(45) La Commissione deve poter controllare il corretto avanzamento del piano di ristrutturazione sulla base di relazioni regolari e particolareggiate, trasmesse dallo Stato membro.

(46) Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle grandi imprese, la prima di tali relazioni dovrà essere presentata alla Commissione, di regola, entro sei mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto. Le relazioni successive dovranno quindi essere trasmesse alla Commissione, almeno su base annuale, a scadenze fisse, finché gli obiettivi del piano di ristrutturazione non verranno considerati raggiunti. Le relazioni annuali devono contenere tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di controllare l'esecuzione del piano di ristrutturazione da essa approvato, di seguire il calendario dei versamenti all'impresa interessata e l'evoluzione della sua posizione finanziaria, nonché di verificare l'osservanza delle condizioni e degli obblighi stabiliti nella decisione di autorizzazione dell'aiuto. Le relazioni conterranno in particolare tutti i dati utili relativi agli aiuti, a qualunque finalità, concessi a titolo individuale o nell'ambito di un regime, che l'impresa ha potuto ricevere nel periodo di ristrutturazione (cfr. punti 90-93 «Misure opportune»). Quando sia necessaria la tempestiva conferma di talune informazioni essenziali, quali chiusure di impianti o riduzioni di capacità, la Commissione potrà richiedere relazioni più frequenti.

(47) Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese, in generale, sarà sufficiente la trasmissione annuale del conto economico e del bilancio della società beneficiaria, a meno che non esistano disposizioni più restrittive nella decisione d'autorizzazione.

### 3.2.3. Principio dell'«aiuto unico» («una tantum»)

(48) Onde evitare qualsiasi tipo di sostegno indebito, gli aiuti alla ristrutturazione sono da concedersi una sola volta. Quando presenta alla Commissione un progetto di aiuto alla ristrutturazione, lo Stato membro deve precisare se l'impresa abbia già usufruito in passato di un aiuto di Stato alla ristrutturazione, anche concesso prima dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti, compresi eventuali aiuti non notificati<sup>(22)</sup>. In tale ipotesi, qualora siano

trascorsi meno di dieci anni dal termine del periodo di ristrutturazione<sup>(23)</sup> oppure si sia rinunciato a dare esecuzione al piano previsto, la Commissione di regola<sup>(24)</sup> non autorizzerà la concessione di un nuovo aiuto alla ristrutturazione, salvo circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili all'impresa<sup>(25)</sup>. Per circostanza imprevedibile si intende la circostanza che non poteva assolutamente essere prevista al momento dell'elaborazione del piano di ristrutturazione.

(49) Le modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa beneficiaria a seguito della concessione di un aiuto, così come qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che ne determini il risanamento del bilancio, la riduzione dei debiti o la liquidazione dei debiti pregressi, non pregiudicano l'applicazione di questa regola purché si tratti del proseguimento dell'attività di una medesima impresa.

(50) Nel caso di un'impresa che rilevi gli attivi di un'altra impresa, sottoposta ad una delle procedure di cui al punto 49 o a una procedura concorsuale per insolvenza e che abbia a sua volta già ricevuto un aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione, non si applica al nuovo acquirente il principio dell'aiuto una tantum purché siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:

a) il nuovo acquirente sia chiaramente distinto dall'impresa precedente;

b) abbia rilevato gli attivi ceduti dall'altra impresa al prezzo di mercato (evitando in questo modo una «fuga» verso la nuova impresa degli aiuti versati alla precedente);

<sup>(23)</sup> Salvo indicazione contraria, la data di completamento della ristrutturazione sarà, di norma, la data limite per la realizzazione delle varie misure previste nel piano di ristrutturazione (cfr. allegato 1, punto IV, sesto trattino).

<sup>(24)</sup> Tenuto conto del grado di liberalizzazione e delle specificità di ciascun settore, da segnalare due situazioni:

— nel settore del trasporto aereo, completamente liberalizzato dal 1997, la Commissione applicherà il principio dell'aiuto unico nei limiti e condizioni delle Linee direttive relative agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione,

— in altri settori, se gli effetti della liberalizzazione dei mercati comunitari precedentemente chiusi alla libera concorrenza hanno determinato nuove circostanze economiche, si possono prevedere deroghe.

<sup>(25)</sup> Ai fini di questo paragrafo, non si terrà conto degli aiuti concessi anteriormente al 1° gennaio 1996 ad imprese della Repubblica democratica tedesca e dichiarati dalla Commissione compatibili con il mercato comune. Inoltre, le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai casi di aiuti alle imprese in questione notificati fino al 31 dicembre 2000. La Commissione ribadisce comunque il principio che gli aiuti alla ristrutturazione dovrebbero di regola essere necessari solo un'unica volta e valuterà detti casi alla luce di tale principio.

<sup>(22)</sup> In caso di aiuto non notificato, nella sua analisi la Commissione tiene conto della possibilità che l'aiuto possa essere dichiarato compatibile con il mercato comune su base diversa da quella di un aiuto alla ristrutturazione.

c) la liquidazione o l'amministrazione controllata e il rilevamento tramite acquisto non siano semplici espedienti per evitare l'applicazione del principio dell'«aiuto una tantum» (il che potrebbe essere constatato dalla Commissione qualora, ad esempio, le difficoltà incontrate dal nuovo acquirente fossero state chiaramente prevedibili al momento in cui ha rilevato gli attivi dalla precedente impresa).

(51) Tuttavia, è necessario ricordare in questa sede che gli aiuti al rilevamento tramite acquisto degli attivi di un'impresa, essendo aiuti all'investimento iniziale, non possono essere autorizzati a norma dei presenti orientamenti (cfr. anche il punto 7).

### 3.2.4. Modifica del piano di ristrutturazione

(52) Se è stato autorizzato un aiuto alla ristrutturazione, lo Stato membro può richiedere alla Commissione di accettare delle modifiche del piano di ristrutturazione e dell'importo dell'aiuto. La Commissione può accettare tali modifiche purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) il piano modificato deve prevedere un ritorno alla redditività sempre in tempi accettabili;
- b) se l'importo dell'aiuto viene aumentato, le eventuali contropartite richieste devono essere maggiori di quelle inizialmente previste;
- c) se le contropartite proposte sono inferiori a quelle inizialmente previste, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto proporzionalmente;
- d) il nuovo calendario di realizzazione delle contropartite potrà subire un ritardo rispetto a quello adottato inizialmente soltanto per motivi non imputabili all'impresa o allo Stato membro. In caso contrario, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in maniera corrispondente.

### 3.2.5. Aiuti per la ristrutturazione delle aree assistite

(53) Dal momento che la coesione economica e sociale costituisce uno degli obiettivi prioritari della Comunità, secondo quanto sancito dall'articolo 158 del trattato, e che, a norma dell'articolo 159<sup>(26)</sup> le altre politiche devono concorrere alla sua realizzazione, nel valutare gli

aiuti alla ristrutturazione nelle aree assistite la Commissione deve tener conto delle esigenze dello sviluppo regionale. Il fatto che un'impresa in difficoltà si trovi in un'area assistita non giustifica tuttavia un'impostazione permissiva per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione: a medio e a lungo termine, non si aiuta una regione tenendone artificialmente in vita le imprese. Del resto, visti i limiti delle risorse che la Comunità e gli Stati membri possono destinare alla promozione dello sviluppo regionale, è nell'interesse stesso delle regioni considerate utilizzare queste scarse risorse per sviluppare il più rapidamente possibile attività alternative, economicamente vitali e durevoli. Occorre infine, anche nel caso degli aiuti ad imprese delle regioni assistite, ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza.

(54) Pertanto, i criteri elencati ai punti da 29 a 52 valgono anche nel caso delle aree assistite, anche quando si tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale. Tuttavia, nelle regioni assistite e salvo indicazione contraria nelle norme settoriali, le condizioni richieste per l'autorizzazione dell'aiuto potranno essere meno esigenti per quanto riguarda l'ottenimento di contropartite. Se giustificata da esigenze di sviluppo regionale, la riduzione di capacità sarà inferiore a quella imposta nelle regioni non assistite e si opererà una distinzione fra le aree ammissibili agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in modo da tener conto della maggior gravità dei problemi regionali delle prime.

### 3.2.6. Aiuti per la ristrutturazione delle piccole e medie imprese

(55) Gli aiuti concessi ad imprese che rientrano nella categoria delle PMI<sup>(27)</sup> alterano generalmente le condizioni degli scambi in misura minore rispetto agli aiuti concessi alle grandi imprese. Queste considerazioni valgono anche per gli aiuti alla ristrutturazione, ragione per cui è meno urgente l'esigenza che siano soddisfatte le condizioni indicate ai punti da 29 a 47: la concessione di aiuti non sarà subordinata, in linea generale, a delle contropartite (cfr. punti 35-39), salvo altrimenti disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato, e gli obblighi sul contenuto delle relazioni saranno minori (cfr. punti 45, 46 e 47). Per contro, alle PMI si applica appieno il principio dell'«aiuto una tantum» (cfr. punti 48-51).

### 3.2.7. Aiuti erogati a copertura dei costi sociali della ristrutturazione

(56) La realizzazione di un piano di ristrutturazione comporta, di regola, riduzioni o la totale cessazione delle attività interessate dalle difficoltà. Gli obiettivi di razionalizzazione e di efficienza impongono spesso siffatte

<sup>(26)</sup> L'articolo 159 del trattato recita: «L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione.»

<sup>(27)</sup> Come identificata nella raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

riduzioni a prescindere dalle riduzioni di capacità eventualmente richieste come condizione per l'erogazione dell'aiuto [in particolare, nel caso in cui il settore sia caratterizzato da sovraccapacità strutturale a livello comunitario e del SEE (cfr. punti 35-39)]. Qualunque sia la ragione che le giustifica, tali misure comportano generalmente una riduzione del personale dell'impresa.

(57) La legislazione sul lavoro degli Stati membri può includere regimi generali di previdenza sociale in forza dei quali le indennità di licenziamento e le pensioni da erogare nel quadro di sistemi di prepensionamento sono versate direttamente ai lavoratori licenziati. Tali regimi non sono da considerare come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, a condizione che sia lo Stato ad avere rapporti diretti con i lavoratori, senza che l'impresa si trovi coinvolta.

(58) Accanto alle indennità di licenziamento versate direttamente ai lavoratori e ai programmi di prepensionamento in loro favore, sono diffusi anche regimi generali di sostegno sociale in cui il governo si assume l'onere delle provvidenze pagate dall'azienda ai lavoratori licenziati e che vanno al di là dei suoi obblighi legali o contrattuali. Quando siano generalmente accessibili, senza limitazioni settoriali, a qualsiasi lavoratore che soddisfi condizioni di ammissibilità prestabilite e prevedano la concessione automatica di detti vantaggi, tali regimi non sono considerati configurare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, a favore delle imprese in via di ristrutturazione. Nel caso in cui invece vengano impiegati per favorire la ristrutturazione di specifici settori di attività, tali regimi possono comportare elementi di aiuto per il modo selettivo con il quale vengono impiegati <sup>(28)</sup>.

(59) L'obbligo di pagare ai lavoratori licenziati indennità di licenziamento e/o di finanziare regimi di prepensionamento, imposto ad un'impresa dalla legislazione sul lavoro o dai contratti collettivi, rientra nei normali costi di un'attività imprenditoriale che l'impresa deve sostenere con le proprie risorse. Ogni contributo da parte dello Stato volto ad alleggerire tali oneri deve essere pertanto considerato come aiuto di Stato, a prescindere del fatto che i pagamenti vadano direttamente all'impresa o siano erogati ai lavoratori per il tramite di un ente di Stato.

(60) L'atteggiamento della Commissione nei confronti di questi aiuti è in linea di massima favorevole, poiché essi

comportano vantaggi economici che vanno al di là degli interessi dell'impresa in causa, in quanto agevolano i cambiamenti strutturali ed attenuano i problemi di ordine sociale: molto spesso, inoltre, essi attenuano le disparità tra gli obblighi imposti alle imprese dalle legislazioni nazionali.

(61) Oltre agli aiuti destinati a sostenere i costi delle indennità di licenziamento e di prepensionamento, i programmi di ristrutturazione comportano spesso anche l'erogazione di aiuti per corsi di formazione, servizi di consulenza e di assistenza pratica nella ricerca di una nuova occupazione, aiuti per il trasferimento e la formazione professionale, nonché assistenza per gli ex dipendenti che intendono dedicarsi a nuove attività. Per questo tipo di aiuti la Commissione esprime sistematicamente parere favorevole.

(62) È necessario che gli aiuti illustrati ai punti da 56 a 61 siano chiaramente specificati nel piano di ristrutturazione. In effetti, gli aiuti di interventi sociali destinati esclusivamente ai lavoratori licenziati non vengono computati ai fini della determinazione della portata delle contropartite di cui ai punti da 35 a 39.

(63) Nell'interesse comune, la Commissione avrà cura di circoscrivere il più possibile, nell'ambito del piano di ristrutturazione, il rischio che gli effetti sociali delle ristrutturazioni si estendano, dallo Stato membro che concede l'aiuto, agli altri Stati membri.

#### 4. REGIMI DI AIUTI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

##### 4.1. PRINCIPI GENERALI

(64) La Commissione autorizzerà regimi di aiuti per il salvataggio e/o la ristrutturazione di imprese in difficoltà unicamente a favore di piccole e medie imprese rispondenti alla definizione comunitaria. Fatte salve le disposizioni specifiche seguenti, le sezioni 2 e 3 si applicano alla valutazione della compatibilità di detti regimi. Qualsiasi aiuto concesso nel quadro di un regime e che non soddisfi ad una di dette condizioni dovrà essere notificato individualmente alla Commissione e da essa preliminarmente approvato.

##### 4.2. AMMISSIBILITÀ

(65) Nell'ambito dei regimi che saranno autorizzati, potranno essere esonerati dalla notifica individuale unicamente gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese che soddisfino uno dei tre criteri di cui al punto 5. Gli aiuti a favore di imprese che non soddisfino nessuno di questi tre criteri dovranno essere notificati individualmente alla Commissione affinché possa valutare se le imprese configurino o meno un'impresa in difficoltà.

<sup>(28)</sup> Nella sentenza del 26 settembre 1996 nella causa C-241/94 (Francia contro Commissione, «Kimberly Clark Sopalin», Racc. pag. I-4551), la Corte di giustizia ha confermato che il contributo finanziario che le autorità francesi avevano concesso mediante il «Fonds national de l'emploi» su base discrezionale poteva porre talune imprese in una situazione più favorevole di altre e soddisfare così le condizioni per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. (La sentenza non ha peraltro rimesso in discussione le conclusioni della Commissione che aveva considerato tale aiuto compatibile con il mercato comune.)

#### 4.3. CONDIZIONI D'AUTORIZZAZIONE DEI REGIMI DI AIUTI PER IL SALVATAGGIO

(66) Per poter essere autorizzati dalla Commissione i regimi che prevedono la concessione di aiuti per il salvataggio devono soddisfare le condizioni di cui al punto 23, lettere a), b), c) ed e). La condizione di cui al punto 23, lettera d), ai fini della presente sezione, è invece sostituita dalla condizione seguente:

d) gli aiuti al salvataggio possono essere accordati soltanto per un periodo di sei mesi, durante il quale deve essere compiuta un'analisi della situazione dell'impresa. Prima della fine di tale periodo, lo Stato membro deve o avere approvato un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione, oppure aver chiesto al beneficiario il rimborso del prestito e dell'aiuto corrispondente al premio di rischio.

Qualsiasi aiuto per il salvataggio che si protragga al di là di detto periodo dovrà essere notificato individualmente alla Commissione.

#### 4.4. CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE DEI REGIMI DI AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE

(67) La Commissione autorizzerà regimi di aiuto alla ristrutturazione unicamente ove la concessione degli stessi sia subordinata alla realizzazione integrale da parte del beneficiario di un piano di ristrutturazione preliminarmente approvato dallo Stato membro e che soddisfi le condizioni seguenti:

a) *Ripristino della redditività*: si applicano i criteri di cui ai punti da 31 a 34.

b) *Prevenzione di indebite distorsioni di concorrenza*: tenuto conto della minore gravità delle distorsioni di concorrenza connesse agli aiuti alle PMI, il principio di cui ai punti da 35 a 39 di riduzione della presenza del beneficiario sul mercato rilevante non si applica, tranne nel caso in cui disposizioni settoriali, contenute nelle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato, stipulino il contrario. I regimi devono invece esigere che le imprese beneficiarie si astengano da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata del piano.

c) *Aiuti limitati al minimo necessario*: si applicano i principi di cui ai punti 40 e 41.

d) *Principio dell'aiuto «una tantum»*: si applica il principio dell'aiuto «una tantum» di cui ai punti da 48 a 51. Tuttavia gli Stati membri sono tenuti ad effettuare notifiche individuali alla Commissione nei casi di deroga a tale principio:

i) dovuti a «circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili all'impresa»;

ii) qualora siano rilevati attivi di un'altra impresa che abbia a sua volta già ricevuto un aiuto di Stato al salvataggio o alla ristrutturazione.

e) *Modifica del piano di ristrutturazione*: qualsiasi modifica del piano deve rispettare le regole di cui al punto 52.

#### 4.5. CONDIZIONI COMUNI DI AUTORIZZAZIONE DEI REGIMI DI AIUTI PER IL SALVATAGGIO E/O LA RISTRUTTURAZIONE

(68) I regimi di aiuto devono indicare l'importo massimo dell'aiuto che può essere concesso ad una stessa impresa per un'operazione di salvataggio e/o di ristrutturazione, anche in caso di modifica del piano. Gli aiuti eccedenti tale importo devono essere notificati individualmente alla Commissione. L'importo massimo di aiuti non può superare 10 milioni di EUR, incluso in caso di cumulo con altre fonti o altri regimi.

#### 4.6. CONTROLLO E RELAZIONE ANNUALE

(69) I punti 45, 46 e 47 non si applicano ai regimi. Tuttavia l'autorizzazione del regime sarà condizionata all'obbligo di presentare, di norma su base annuale, una relazione sull'applicazione del regime stesso, che fornisca le informazioni previste nelle istruzioni della Commissione sulle relazioni standardizzate<sup>(29)</sup>. Le relazioni devono anche comprendere un elenco di tutte le imprese beneficiarie e specificare per ciascuna impresa:

a) la denominazione,

b) il codice settoriale, corrispondente al codice di classificazione settoriale a due cifre della NACE<sup>(30)</sup>,

c) il numero di persone occupate,

d) il fatturato annuo,

e) l'importo degli aiuti concessi,

f) se del caso, i dati relativi agli aiuti alla ristrutturazione o aiuti assimilati già concessi in passato all'impresa,

<sup>(29)</sup> Cfr. lettera agli Stati membri del 22 febbraio 1994 in «Diritto della concorrenza nelle Comunità europee», vol. II. pag. 73.

<sup>(30)</sup> Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee.

- g) se l'impresa beneficiaria sia stata liquidata o sottoposta a una procedura concorsuale per insolvenza, finché non è terminato il periodo di ristrutturazione.

## 5. DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO <sup>(31)</sup>

### 5.1. RIDUZIONI DI CAPACITÀ

- (70) In base ai punti da 35 a 39, 55 e 67, lettera b), l'esigenza di una contropartita, di regola, non si applica alle piccole e medie imprese, salvo disposizioni settoriali prevedano diversamente. Nel settore agricolo la Commissione, di norma, esigerà una contropartita, secondo i principi enunciati ai punti da 35 a 39, da tutti i beneficiari di aiuti alla ristrutturazione, a prescindere dalla loro dimensione. Tuttavia gli Stati membri possono, in alternativa, applicare le disposizioni speciali per l'agricoltura esposte ai punti da 73 a 82.

### 5.2. DEFINIZIONI DI SOVRACCAPACITÀ

- (71) Per il settore agricolo e ai fini dei presenti orientamenti, la sovraccapacità strutturale viene definita caso per caso dalla Commissione, tenuto conto, tra l'altro:

- a) dell'ampiezza e della tendenza, per la categoria di prodotto considerato, delle misure di stabilizzazione del mercato adottate nel corso dell'ultimo triennio, in particolare delle restituzioni all'esportazione e dei ritiri dal mercato, dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e delle limitazioni settoriali previste dalla normativa comunitaria. Si ritiene che i prodotti di base cui si applicano quote di produzione non presentino sovraccapacità;
- b) per quanto concerne il settore della pesca e dell'acquacoltura, delle particolarità del settore nonché delle disposizioni ad esso applicabili, in particolare degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura <sup>(32)</sup> e del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio <sup>(33)</sup>.

### 5.3. AMMISSIBILITÀ AI REGIMI DI AIUTI AL SALVATAGGIO E ALLA RISTRUTTURAZIONE

- (72) Il punto 65, concernente l'ammissibilità ai regimi di aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione a favore delle piccole e medie imprese e più specificamente l'esonero

<sup>(31)</sup> Comprendente, ai fini dei presenti orientamenti, la totalità degli operatori partecipanti alla produzione e/o al commercio dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, incluso il settore della pesca e dell'acquacoltura, tenuto conto tuttavia delle particolarità di questo settore e delle disposizioni comunitarie ad esso applicabili.

<sup>(32)</sup> GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

<sup>(33)</sup> GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19.

dalla notifica individuale previsto per tali aiuti, non si applica al settore agricolo (produzione, trasformazione e commercializzazione). In questo settore e nel quadro dei regimi che saranno autorizzati, gli aiuti a favore delle PMI che non soddisfino le condizioni specificate in detto punto possono cioè non di meno essere esonerati dalla notifica individuale.

### 5.4. RIDUZIONI DI CAPACITÀ

- (73) La Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, e in alternativa alle disposizioni generali contenute nella presente comunicazione riguardanti la riduzione della capacità, applicherà agli operatori del settore agricolo le disposizioni seguenti:

#### a) Caso generale

- (74) Nel caso di sovraccapacità produttiva strutturale, si applica la condizione della riduzione irreversibile della capacità o della chiusura degli impianti stabilita ai punti da 35 a 39. Tuttavia, nel caso della produzione agricola primaria, tale condizione è sostituita da una riduzione della capacità o da una chiusura della durata minima di cinque anni:

i) per le misure mirate a specifici prodotti od operatori la riduzione della capacità produttiva deve essere in linea di massima pari al 16 % <sup>(34)</sup> della capacità per la quale l'aiuto alla ristrutturazione è effettivamente concesso;

ii) per le altre misure non così specifiche, la riduzione della capacità deve essere in linea di massima pari all'8 % (cfr. nota 34) del valore della produzione nel settore caratterizzato da sovraccapacità strutturale per il quale l'aiuto alla ristrutturazione è effettivamente concesso.

- (75) Nel determinare l'ammissibilità agli aiuti per la ristrutturazione e i relativi importi, non verranno presi in considerazione gli oneri dovuti al rispetto della quota comunitaria e delle relative disposizioni applicabili a livello dei singoli operatori.

#### b) Caso particolare delle piccole imprese agricole

- (76) Ai fini della presente comunicazione, per piccole imprese agricole si intendono quegli operatori del settore agricolo che impiegano un massimo di dieci unità lavorative annuali.

<sup>(34)</sup> Per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione accordati nelle regioni assistite, comprese le zone sfavorite, la riduzione di capacità richiesta viene diminuita di due punti.

(77) Per le piccole imprese agricole, la condizione della riduzione irreversibile della capacità o della chiusura degli impianti si può ritenere soddisfatta a livello del mercato interessato (senza che si debbano considerare esclusivamente i beneficiari degli aiuti alla ristrutturazione e neppure solo alcuni di loro). Fatto salvo il rispetto delle disposizioni della PAC, gli Stati membri possono scegliere il sistema di riduzione della capacità che intendono applicare alle piccole imprese agricole. In tali casi gli Stati membri devono, in linea di massima, dimostrare che:

i) per le misure mirate a specifici prodotti od operatori, il sistema ridurrebbe, nello Stato membro interessato, la capacità produttiva del 10 % (cfr. nota 34) nei settori caratterizzati da sovrapproduzione strutturale rispetto alla capacità per la quale l'aiuto alla ristrutturazione è effettivamente concesso;

ii) per le altre misure non così specifiche, la riduzione della capacità produttiva deve essere pari al 5 % (cfr. nota 34) del valore della produzione nel settore caratterizzato da sovraccapacità strutturale per il quale l'aiuto alla ristrutturazione è effettivamente concesso; la riduzione può interessare prodotti che beneficiano realmente degli aiuti alla ristrutturazione o altri prodotti elencati nell'allegato I che presentano situazioni di sovrapproduzione strutturale.

Lo Stato membro deve inoltre dimostrare che la riduzione della capacità sarebbe aggiuntiva a quella applicabile in mancanza degli aiuti alla ristrutturazione.

(78) Qualora le misure di riduzione della capacità non si applichino al beneficiario degli aiuti, esse devono essere attuate entro due anni dalla data di raggiungimento delle condizioni indicate ai punti da 79 a 81.

c) *Condizioni particolari applicabili a tutti gli operatori del settore agricolo*

(79) In questo settore anche aiuti di entità molto ridotta possono soddisfare le condizioni indicate all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, prendendo atto dei problemi pratici sollevati da una riduzione della capacità di produzione agricola primaria (e indirettamente di trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato) e nel rispetto del comune interesse che condiziona l'applicabilità della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la Commissione, sempre che siano soddisfatte tutte le altre condizioni, rinuncerà a chiedere una riduzione della capacità nelle situazioni seguenti:

i) per le misure mirate ad una specifica categoria di prodotti od operatori, qualora l'insieme delle decisioni adottate a favore di tutti i beneficiari per un periodo di dodici mesi consecutivi non interessi una quantità di prodotti superiore al 3 % della produzione totale annuale di tali prodotti in quel paese;

ii) per le altre misure non così specifiche, qualora l'insieme delle decisioni adottate a favore di tutti i beneficiari per un periodo di dodici mesi consecutivi non riguardi un valore di prodotto superiore all'1,5 % del valore totale annuale della produzione agricola in quel paese.

(80) Su richiesta dello Stato membro interessato, i riferimenti geografici di cui al punto 79 possono essere fissati, per ciascuna misura, a livello regionale. In ogni caso, la valutazione della produzione di un paese (o di una regione) deve basarsi sui livelli di produzione normali (in generale, la media dei tre anni precedenti), mentre la quantità o il valore della produzione dei beneficiari devono essere rappresentative delle grandezze presentate dalle imprese dei beneficiari stessi anteriormente alla decisione di concedere l'aiuto.

(81) La deroga alla riduzione della capacità non comporta in nessun caso una tolleranza per gli aiuti all'investimento nelle attività soggette a limitazioni settoriali.

(82) Nel caso in cui siano superati i limiti per la deroga all'obbligo di riduzione di capacità previsti ai punti da 79 a 81:

i) la riduzione di capacità da conseguire sarà determinata sulla base della capacità totale che ha fruito all'aiuto, e non solo della parte che supera i limiti;

ii) per i beneficiari diversi dalle piccole imprese agricole le cui domande di aiuto siano già state accettate prima del raggiungimento dei limiti, la riduzione di capacità può essere conseguita mediante misure analoghe a quelle di cui ai punti 76, 77 e 78.

5.5. PRINCIPIO DELL'«UNA TANTUM» («ONE TIME, LAST TIME»)

(83) Il principio secondo cui gli aiuti alla ristrutturazione non sono da concedersi che un'unica volta si applica anche al settore agricolo. Tuttavia, in deroga ai punti da 48 a 51 e 67, per gli aiuti individuali e per i regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione nel settore della produzione agricola primaria, il periodo per il quale eventuali

aiuti supplementari non possono essere erogati se non in circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili all'impresa, è ridotto a cinque anni. Le deroghe a tale principio non sono da notificare individualmente alla Commissione, sempreché siano accordate conformemente alle condizioni del regime approvate dalla Commissione. Le modifiche di regimi di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, decise per tenere conto di sviluppi del mercato che non erano prevedibili all'atto dell'autorizzazione dei regimi stessi da parte della Commissione, saranno esaminate caso per caso.

#### 5.6. CONTROLLO E RELAZIONE ANNUALE

(84) Per quanto riguarda il controllo e la relazione annuale nel settore agricolo, si applicano le disposizioni delle sezioni 3 e 4, ad eccezione dell'obbligo di fornire un elenco di tutti i beneficiari dei regimi nonché talune informazioni [da a) a g) del punto 69] su ciascuno dei beneficiari. Quest'ultimo obbligo non si applica ai regimi a favore delle piccole imprese agricole.

(85) In caso di ricorso alle disposizioni di cui ai punti da 73 a 82, la relazione deve comportare anche:

- a) informazioni sulla quantità (o il valore) della produzione che ha effettivamente beneficiato di aiuti alla ristrutturazione e sulla riduzione di capacità raggiunta in conformità ai punti suddetti, oppure
- b) informazioni che dimostrano che sono rispettate le condizioni di esonero dalla riduzione di capacità di cui ai punti 79, 80 e 81.

#### 5.7. DEFINIZIONE DELLE REGIONI ASSISTITE

(86) Ai fini dei presenti orientamenti, le regioni assistite (cfr. punti 53 e 54) comprendono anche, per quanto riguarda gli operatori del settore agricolo, le zone sfavorite ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti <sup>(35)</sup>.

### 6. MISURE OPPORTUNE A NORMA DELL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 1

(87) La Commissione propone agli Stati membri, a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato le seguenti misure opportune relative ai loro regimi di aiuto già esistenti. La Commissione intende subordinare l'autorizzazione di tutti i regimi futuri a rispetto delle disposizioni seguenti.

#### 6.1. NOTIFICA INDIVIDUALE DI TUTTI GLI AIUTI ALL'INVESTIMENTO MATERIALE DURANTE IL PERIODO DI RISTRUTTURAZIONE

(88) Tutti gli aiuti all'investimento concessi durante il periodo di ristrutturazione ad una grande impresa che riceva aiuti notificati individualmente a norma dei presenti orientamenti, anche se sono conformi ad un regime già autorizzato, possono influire sul livello della contropartita che deve essere determinata dalla Commissione.

(89) Durante il periodo di ristrutturazione di siffatta impresa, tutti gli aiuti destinati a favorire l'investimento materiale (a prescindere dalla loro finalità, di sviluppo regionale, tutela dell'ambiente, o altro) concessi dopo il 30 giugno 2000 dovranno essere notificati individualmente a meno che ad essi non si applichi la regola *de minimis* in vigore <sup>(36)</sup>.

#### 6.2. COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE DI TUTTI GLI AIUTI CHE VERRANNO CONCESSI ALL'IMPRESA BENEFICIARIA

(90) Quando una grande impresa riceve un aiuto alla ristrutturazione esaminato in base ai presenti orientamenti, il controllo della corretta applicazione delle decisioni della Commissione in materia di detti aiuti esige una grande trasparenza nei confronti degli aiuti ulteriori che potrebbe ricevere l'impresa, anche se sono conformi ad un regime già autorizzato e anche se tali aiuti non sono soggetti ad una notifica individuale secondo le disposizioni dei punti 88 e 89.

(91) A partire dal 30 giugno 2000 le notifiche di un aiuto alla ristrutturazione ad un'impresa del genere dovranno indicare, a titolo informativo, gli altri aiuti di qualsiasi tipo, previsti a favore dell'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione a meno che non si applichi la regola *de minimis* in vigore.

(92) Analogamente, le relazioni trasmesse in applicazione dei punti 45, 46 e 47 dei presenti orientamenti dovranno indicare gli altri aiuti accordati al beneficiario durante il periodo in questione, nonché quelli prospettati a favore dell'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione a meno che non si applichi la regola *de minimis* in vigore.

(93) La Commissione si riserva il diritto di avviare la procedura dell'articolo 88, paragrafo 2, nei confronti di tutti gli aiuti nel loro complesso qualora la concessione di aiuti nell'ambito di regimi approvati rischi di eludere quanto disposto nei presenti orientamenti.

<sup>(35)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(36)</sup> GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

6.3. ADEGUAMENTO DEI REGIMI ESISTENTI DI AIUTI PER IL SALVATAGGIO O LA RISTRUTTURAZIONE ALLA LUCE DEI PRESENTI ORIENTAMENTI

- (94) Gli Stati membri devono adeguare i propri regimi esistenti di aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione operativi oltre il 30 giugno 2000 per renderli conformi, dopo tale data, ai presenti orientamenti e, in particolare, alle disposizioni della sezione 4.
- (95) Per permettere alla Commissione di controllare detto adeguamento, gli Stati membri le trasmettono, entro il 31 dicembre 1999, un elenco di tutti i suddetti regimi. In seguito, e in ogni caso prima del 30 giugno 2000, essi devono trasmetterle le informazioni necessarie per permetterle di verificare che i regimi sono stati modificati in conformità ai presenti orientamenti.

**7. DISPOSIZIONI FINALI, ENTRATA IN VIGORE, PERIODO DI VALIDITÀ E REVISIONE DEGLI ORIENTAMENTI**

7.1. MODIFICA DEGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE

- (96) Il punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale<sup>(37)</sup> è modificato mediante la soppressione del testo «salvo se . . .» fino alla fine del punto 4.4. Tale testo escludeva dalla definizione di investimento iniziale e quindi dalla possibilità di ricevere aiuti a finalità regionale la rilevazione di uno stabilimento appartenente ad un'impresa in difficoltà. Tale esclusione, dunque, non è più in vigore. Si precisa tuttavia che in caso di rilevazione di uno stabilimento di un'impresa in difficoltà, va dimostrato, in particolare, il rispetto della condizione di cui al punto 4.5, ossia che la transazione ha avuto luogo a condizioni di mercato.

7.2. ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI VALIDITÀ

- (97) Fatte salve le disposizioni seguenti, i presenti orientamenti entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e rimangono in vigore per 5 anni, salvo nuova decisione.

7.3. AIUTI ALLE PMI

- (98) Gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione a favore di PMI notificati individualmente prima del 30 aprile 2000 saranno valutati in base agli orientamenti in vigore prima dell'adozione del presente testo. La proroga di detti orientamenti, comunicata agli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 10 marzo 1999 (cfr. nota 2), viene dunque ancora rinnovata per tali aiuti.
- (99) A tutti i regimi continua tuttavia ad applicarsi l'opportuna misura di cui ai punti 94 e 95, ove ne sia prevista l'operatività oltre il 30 giugno 2000.

7.4. AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE

- (100) Fatte salve le disposizioni seguenti, la compatibilità con il mercato comune di tutti gli aiuti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione di grandi imprese e di qualsiasi regime di aiuti allo stesso scopo riservato alle PMI sarà esaminata dalla Commissione sulla base dei presenti orientamenti a partire dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, le notifiche registrate dalla Commissione prima di tale data verranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notifica.

7.5. AIUTI NON NOTIFICATI

- (101) La Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione che sia stato concesso senza l'autorizzazione della Commissione e quindi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato,
- a) sulla base dei presenti orientamenti, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;
- b) sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto, in tutti gli altri casi.

<sup>(37)</sup> GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

## ALLEGATO I

## MODULO PER LA NOTIFICA DI AIUTI AD HOC PER LA RISTRUTTURAZIONE

**I. Dati relativi all'impresa**

- Denominazione.
- Status giuridico.
- Settore d'attività (specificare il codice NACE).
- Nominativo dei principali azionisti e indicazione delle loro partecipazioni.
- Indicazione di tutti i patti di sindacato tra azionisti (costituzione di una coalizione di controllo, diritto di prelazione, ecc.).
- In caso di appartenenza ad un gruppo: copia dell'organigramma del gruppo, completo ed aggiornato, con relative quote di capitale e diritti di voto.
- Se l'impresa è costituita rilevando le attività di un'altra impresa sottoposta a procedura di liquidazione o di amministrazione controllata: le informazioni di cui sopra vanno fornite anche per l'impresa o le imprese oggetto della procedura.
- Localizzazione geografica di tutti i principali stabilimenti di produzione nel mondo.
- Se l'impresa è considerata una PMI, lo Stato membro deve fornire la prova che l'impresa rispetta tutti i criteri della definizione comunitaria di PMI e motivare il fatto che essa non possa beneficiare di un regime d'aiuto alla ristrutturazione specifico per tali imprese (assenza di un tale regime o delle condizioni di ammissibilità).
- Copia, possibilmente, dei risultati degli ultimi tre esercizi e in ogni caso dell'ultimo esercizio.
- Copia di eventuali decisioni giudiziali relative alla nomina di un amministratore straordinario o all'avvio di una procedura concorsuale.

**II. Studi di mercato**

Per tutti i mercati su cui opera l'impresa in difficoltà, lo Stato membro deve fornire copia di uno studio di mercato, con l'indicazione dell'organismo che lo ha realizzato. Dallo studio di mercato deve risultare in particolare quanto segue:

- definizione precisa del mercato oggetto dello studio,
- nominativi dei principali concorrenti, con relative quote di mercato, su scala mondiale, comunitaria o nazionale, a seconda dei casi,
- andamento delle quote di mercato dell'impresa in difficoltà negli ultimi anni,
- stima del cumulo delle «capacità di produzione» su scala comunitaria rispetto alla domanda, per determinare se il mercato sia in sovraccapacità o meno,
- prospettive su scala comunitaria dell'andamento della domanda, della capacità cumulata del mercato e dei prezzi su tale mercato nei successivi cinque anni.

**III. Descrizione dell'aiuto**

- Dimostrare che le difficoltà sono specifiche all'impresa e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi nell'ambito di un gruppo.
- Precisare se l'impresa ha già beneficiato di un aiuto per il salvataggio e, in tale eventualità, la data di autorizzazione dell'aiuto ed allegare l'impegno dello Stato membro a fornire un piano di ristrutturazione o di liquidazione.
- Precisare se l'impresa o le affiliate di cui l'impresa detiene almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto hanno già beneficiato in passato di aiuti alla ristrutturazione o considerati tali. In questa eventualità, indicare le precedenti decisioni della Commissione.

- Specificare la forma dell'aiuto e l'importo del vantaggio finanziario globale connesso all'aiuto.
- Specificare la contropartita che lo Stato membro propone per attenuare gli effetti distorsivi per i concorrenti su scala comunitaria.
- Specificare tutti gli aiuti che l'impresa può ottenere, a qualsiasi titolo, prima della fine del periodo di ristrutturazione a meno che all'aiuto non si applichi la regola de minimis in vigore.

#### IV. Piano di ristrutturazione

Lo Stato membro deve fornire un piano di ristrutturazione secondo le disposizioni di cui ai punti da 29 a 47, che contenga almeno le seguenti informazioni:

- presentazione delle diverse ipotesi di andamento del mercato desumibili dallo studio di mercato;
- analisi dei vari fattori che hanno portato l'impresa ad una situazione di crisi;
- presentazione della strategia proposta per l'impresa per gli anni successivi;
- descrizione delle varie misure di ristrutturazione previste, con relativo costo;
- valutazione comparata delle conseguenze economiche e sociali a livello regionale e/o nazionale, della scomparsa dell'impresa beneficiaria e dell'esecuzione del piano di ristrutturazione;
- calendario di attuazione delle misure previste e scadenze per la realizzazione completa del piano di ristrutturazione;
- descrizione dettagliata della struttura finanziaria della ristrutturazione:
  - utilizzazione dei fondi propri ancora disponibili,
  - vendita di attività o di affiliate per contribuire al finanziamento della ristrutturazione,
  - impegno finanziario dei diversi azionisti privati e dei principali enti creditizi erogatori di prestiti,
  - importo del contributo pubblico e dimostrazione della necessità di tale importo,
  - eventuale utilizzazione di anticipi rimborsabili o della clausola di «ritorno a giorni migliori» per il rimborso dell'aiuto;
- risultati previsionali per i successivi cinque anni, con una stima della redditività del capitale proprio e analisi di «sensibilità» nel quadro di diverse ipotesi;
- verbale della concertazione con i sindacati dell'impresa in merito alla ristrutturazione prevista;
- nome dell'autore(i) e data di elaborazione del piano di ristrutturazione.

#### V. Impegno dello Stato membro

Lo Stato membro deve impegnarsi a fornire, nelle relazioni relative agli aiuti alla ristrutturazione autorizzati, tutte le informazioni utili relative agli aiuti di qualsiasi natura concessi all'impresa beneficiaria degli aiuti alla ristrutturazione, nell'ambito di un regime o a titolo individuale, fino alla conclusione del periodo di ristrutturazione.

---

## ALLEGATO II

## MODULO PER LA NOTIFICA DI AIUTI PER IL SALVATAGGIO

**Dati indispensabili sull'impresa:**

Denominazione:

Status giuridico:

Settore d'attività:

Numero di dipendenti (eventualmente consolidato):

Costi d'esercizio e oneri finanziari negli ultimi dodici mesi:

Importo massimo del prestito previsto:

Ente erogatore del prestito:

**Documentazione indispensabile da allegare:**

- Ultimo conto economico con bilancio d'attività oppure decisione giudiziale di apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'impresa, conformemente al diritto societario nazionale.
  - Impegno dello Stato membro a fornire alla Commissione al massimo entro sei mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio un piano di ristrutturazione o [un piano di liquidazione], o la prova del rimborso integrale del prestito e dell'aiuto.
  - Piano di liquidità per i 6 mesi successivi con indicazione degli importi da prendere a prestito a breve termine.
  - Copia dell'offerta di prestito all'impresa in difficoltà, prestito connesso con l'aiuto per il salvataggio, specificando le condizioni di versamento delle somme prestate e le modalità di rimborso.
  - Copia del progetto di garanzia sul prestito, quando prevista.
-

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE**

**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(1999/C 288/03)

**Data di adozione della decisione:** 3.9.1999

**Stato membro:** Italia

**N. dell'aiuto:** N 119/99

**Titolo:** Misure a favore del settore lattiero

**Obiettivo:** Agevolare l'adeguamento delle aziende alle norme comunitarie in materia di produzione e commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari

**Fondamento giuridico:** Articolo 1, paragrafo 2, della legge n. 423 del 2 dicembre 1998 «Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico»

**Stanziamento:** 60 Mrd di ITL (30,99 Mio di EUR)

**Intensità o importo dell'aiuto:**

- Investimenti nelle aziende agricole: 35 % (75 % nelle zone agricole svantaggiate)
- Aiuti per i controlli di qualità: 70 %
- Investimenti per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari: 55 % (75 % nelle regioni dell'obiettivo 1)

**Durata:** Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 3.9.1999

**Stato membro:** Italia (Piemonte)

**N. dell'aiuto:** N 376/99

**Titolo:** Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica

**Obiettivo:** Sviluppo dell'agricoltura biologica

**Fondamento giuridico:** Disegno di legge regionale n. 297 «Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica»

**Stanziamento:** Non precisato

**Intensità o importo dell'aiuto:** L'80 % delle spese di gestione delle associazioni di produttori biologici

**Durata:** Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 3.9.1999

**Stato membro:** Italia

**N. dell'aiuto:** N 128/99

**Titolo:** Estensione degli strumenti previsti nella programmazione negoziata ai settori dell'agricoltura e della pesca

**Obiettivo:** Inserimento dei settori dell'agricoltura e della pesca nelle misure locali di promozione dell'occupazione

**Fondamento giuridico:**

- Articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173
- Deliberazione CIPE 11 novembre 1998, n. 127
- Progetto di decreto del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante le modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, in attuazione al punto 2 A) della Deliberazione CIPE 11 novembre 1998, n. 127

**Stanziamento:** Indeterminato

**Intensità o importo dell'aiuto:** Variabile in funzione della natura delle misure

**Durata:** Indeterminata

**Data di adozione della decisione:** 3.9.1999

**Stato membro:** Portogallo

**N. dell'aiuto:** N 424/99

**Titolo:** Aiuto all'ammasso di patate e linea di credito per l'acquisto di patate da consumo

**Obiettivo:** Stabilizzare il mercato delle patate in Portogallo

**Fondamento giuridico:**

- Projecto de Despacho conjunto do Ministro das Finanças e do Ministro da Agricultura
- Projecto de Decreto-lei que cria uma linha de crédito para financiamento da aquisição de batata de consumo

**Stanziamento:**

- Ammasso privato: 80 Mio di PTE (0,399 Mio di EUR)
- Linea di credito: 4 Mrd di PTE (19,95 Mio di EUR)

**Intensità o importo dell'aiuto:**

- Ammasso privato: 8 PTE/kg (39,9 EUR/t)
- Linea di credito: 30 PTE/kg (149,64 EUR/t)

**Durata:** Quattro mesi a decorrere dall'adozione

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE**

**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(1999/C 288/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Data di adozione della decisione:** 6.7.1999

**Stato membro:** Spagna (Catalogna)

**N. dell'aiuto:** N 154/99

**Titolo:** Proroga del regime N 862/95 — misure in favore del trattamento dei rifiuti industriali

**Obiettivo:** Incoraggiare gli investimenti al fine di migliorare l'ambiente; incoraggiare i bilanci ecologici

**Fondamento giuridico:** Decisión de la Generalitat de Cataluña

**Stanziamiento:** 400 milioni di ESP (2,4 milioni di EUR all'anno)

**Intensità o importo dell'aiuto:**

- 15 % lordo per l'adeguamento alle norme vigenti
- 30 % lordo per il superamento delle norme vigenti
- 40 % per gli aiuti «soft» (80 % per il bilancio ecologico di costo inferiore a 3 005 EUR)
- Maggiorazione del 10 % per le PMI

**Durata:** 2000-2004

**Altre informazioni:** Relazione annuale; notifica di rifinanziamenti e modifiche

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 20.7.1999

**Stato membro:** Paesi Bassi

**N. dell'aiuto:** N 600/98

**Titolo:** R&S — Programma concernente l'energia sostenibile

**Obiettivo:** Promuovere la ricerca industriale nel campo dell'energia sostenibile e stimolare la collaborazione tra l'infrastruttura competente in materia e le imprese del settore

**Fondamento giuridico:** Kaderwet EZ-subsidies

**Stanziamiento:** 15 milioni di NLG (circa 6,7 milioni di EUR)

**Durata:** 1999-2002

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 20.7.1999

**Stato membro:** Belgio

**N. dell'aiuto:** N 644/98

**Titolo:** «Vlamivorm»

**Obiettivo:** Promuovere la formazione

**Fondamento giuridico:** Het decreet houdende een vermindering van de onroerende voorheffing ter stimulering van tewerkstellingsbevorderende investeringen in vorming

**Stanziamiento:** 74 milioni di EUR

**Intensità o importo dell'aiuto:** Per le piccole imprese l'aiuto è limitato a 620 EUR per persona occupata; negli altri casi a 248 EUR per persona occupata. Per ogni nuovo posto di lavoro creato nel 1998 gli importi suddetti possono essere maggiorati di 124 EUR o 248 EUR qualora si tratti di un impiego destinato ad un disoccupato di lunga durata qualificato

**Durata:** 1999

**Altre informazioni:** Relazione

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 22.7.1999

**Stato membro:** Spagna (Aragona)

**N. dell'aiuto:** N 340/99

**Titolo:** Aiuti alla creazione di occupazione tramite la riorganizzazione del tempo di lavoro — Aragona

**Obiettivo:** Creazione di occupazione in Aragona in seguito alla riorganizzazione del tempo di lavoro

**Fondamento giuridico:** Decreto del Gobierno de Aragón sobre medidas incentivadoras a la creación de empleo como consecuencia de la reordenación del tiempo de trabajo

**Stanziamiento:** 20 milioni di ESP (120 202,42 EUR) per il 1999

**Intensità o importo dell'aiuto:** 500 000 ESP (3 005 EUR) per persona senza occupazione assunta a tempo pieno e a durata indeterminata. 200 000 ESP (1 202 EUR) nel caso di persone di età superiore a 40 anni, donne, handicappati, disoccupati di lunga durata o giovani senza qualificazione

**Durata:** Indeterminata

**Altre informazioni:** Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 1.9.1999

**Stato membro:** Austria (Carinzia)

**N. dell'aiuto:** N 249/99

**Titolo:** Fondo di sviluppo economico — Carinzia

**Obiettivo:** Sostenere lo sviluppo economico regionale

**Fondamento giuridico:** Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds-gesetz

**Stanzamento:** Circa 23 milioni di EUR all'anno

**Intensità o importo dell'aiuto:** Aiuto agli investimenti: 15 %/7,5 % per le PMI e in funzione della carta degli aiuti regionali

**Durata:** 1.1.2000-31.12.2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 1.9.1999

**Stato membro:** Spagna

**N. dell'aiuto:** N 393/99

**Titolo:** Piano Tecnologia Macchinari Utensili

**Obiettivo:** Aiuto alla ricerca e sviluppo

**Fondamento giuridico:** Orden Ministerial

**Stanzamento:** 13 060 milioni di ESP (78,492 milioni di EUR)

**Intensità o importo dell'aiuto:**

— 75 % per gli studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di ricerca industriale;

— 50 % per gli studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività precompetitive;

— 50 % per i progetti di ricerca industriale e 25 % per le attività di sviluppo precompetitive.

— Maggiorazione del 10 % per le PMI, del 10 % per le zone assistite ex articolo 87.3.a) e del 5 % per le zone assistite ex articolo 87.3.c)

**Durata:** 1999-2003

**Altre informazioni:** Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

### Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE

#### Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(1999/C 288/05)

<b>Data di adozione della decisione:</b>	7.9.1999
<b>Stato membro:</b>	Belgio
<b>N. dell'aiuto:</b>	N 499/99
<b>Titolo:</b>	Misure a favore dei produttori colpiti dalla crisi della diossina
<b>Obiettivo:</b>	Sostegno al settore della produzione animale colpito dalla crisi della diossina
<b>Fondamento giuridico:</b>	Protocollo tra lo Stato belga e l'Association Belge des banques
<b>Stanzamento:</b>	25 miliardi di FB (circa 619 Mio di EUR)
<b>Intensità o importo dell'aiuto:</b>	Intensità massima dell'aiuto: il 10,2 % dell'importo dei prestiti
<b>Durata:</b>	8 anni
<b>Altre informazioni:</b>	— Trasmissione delle disposizioni nazionali di attuazione — Trasmissione di una relazione annuale sull'esecuzione della misura

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE****Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(1999/C 288/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**Data di adozione della decisione:** 17.3.1999**Stato membro:** Italia (Lombardia)**N. dell'aiuto:** N 648/98**Titolo:** Aiuto al salvataggio sotto forma di garanzia di Stato per prestiti bancari a favore della società Enterprise SpA in amministrazione straordinaria**Obiettivo:** Permettere alla società Enterprise di proseguire e completare le sue attività affinché possa realizzare i crediti che vanta nei confronti delle autorità libiche (settore della costruzione)**Fondamento giuridico:** Legge 3.4.1979 n. 95**Intensità o importo dell'aiuto:** 32,250 miliardi di ITL (16,7 milioni di EUR)**Durata:** 6 mesi

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)**Data di adozione della decisione:** 26.5.1999**Stato membro:** Italia**N. dell'aiuto:** N 180/99**Titolo:** Regime di aiuti alla costruzione navale 1999-2003**Obiettivo:** Costruzione navale**Fondamento giuridico:** Disegno di legge recante misure di sostegno all'industria cantieristica navale e armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale**Stanziamiento:** 1999: 44 000 milioni di ITL (22 724 103 EUR)**Intensità o importo dell'aiuto:** Conforme al regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio**Durata:** 1999-2003

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)**Data di adozione della decisione:** 21.4.1999**Stato membro:** Spagna (Navarra)**N. dell'aiuto:** N 94/99**Titolo:** Aiuto a favore di Rockwool Peninsular SpA, Spagna (Navarra)**Obiettivo:** Aiuto all'investimento e alla creazione di posti di lavoro (lana minerale)**Fondamento giuridico:** Decreto Foral n° 1/1982 de 16 de septiembre de 1982**Intensità o importo dell'aiuto:** 13,2 % ESN**Durata:** 2 anni**Altre informazioni:** Relazione annuale per due anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)**Data di adozione della decisione:** 25.8.1999**Stato membro:** Francia**N. dell'aiuto:** N 276/99**Titolo:** Programma Eurimus — Eureka 1884**Obiettivo:** Sostenere progetti di cooperazione europea in materia di ricerca e sviluppo nel settore dei microsistemi**Fondamento giuridico:** Régime filière électronique**Stanziamiento:** 54 milioni di EUR**Intensità o importo dell'aiuto:** 50 % massimo**Durata:** Fino al settembre del 2003

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 25.8.1999

**Stato membro:** Germania (Baviera)

**N. dell'aiuto:** N 343/99

**Titolo:** Programma della Baviera di prestiti alle PMI

**Obiettivo:** Promuovere gli investimenti delle PMI

**Fondamento giuridico:** Richtlinie zur Durchführung des Bayerischen Kreditprogramms für die Förderung des Mittelstandes in Verbindung mit allgemeinen haushaltrechtlichen Bestimmungen

**Stanzamento:** Previsto per il 1999 e 2000: 80 milioni di DEM (40 milioni di EUR) all'anno (+ 9 milioni di DEM nel quadro del FESR)

**Intensità o importo dell'aiuto:** Massimo:

— 15 % per le piccole imprese

— 7,5 % per le medie imprese

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 25.8.1999

**Stato membro:** Austria

**N. dell'aiuto:** N 367/99

**Titolo:** ERP — programma turismo

**Obiettivo:** Promozione di investimenti nel settore del turismo

**Fondamento giuridico:** Richtlinien für das ERP-Tourismus-Programm; ERP-Fonds-Gesetz

**Stanzamento:** Equivalente sovvenzione: 60 milioni di ATS (4,36 milioni di EUR) all'anno

**Intensità o importo dell'aiuto:** In ogni caso non superiore al 15 % lordo per le piccole imprese e al 7,5 % lordo per le medie imprese e, nelle zone assistite, entro i massimali di aiuto ammissibili per l'Austria

**Durata:** Illimitata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 1.9.1999

**Stato membro:** Danimarca

**N. dell'aiuto:** N 331/99

**Titolo:** Indennizzo per le perdite delle imprese in seguito alla lotta contro le malattie nel settore dell'acquacoltura

**Obiettivo:** Assicurare la buona salute degli animali domestici e tutelare la sanità pubblica adottando misure di prevenzione, sorveglianza, controllo e lotta contro le malattie degli animali domestici, le zoonosi e gli agenti infettivi zoonotici presenti negli animali, nell'alimentazione degli animali e nei prodotti di origine animale

**Fondamento giuridico:** Lov om sygdomme og infektioner hos dyr

**Intensità o importo dell'aiuto:** In conformità con le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (pubblicate nella GU C 100 del 27.3.1997) e con il regolamento (CE) n. 2468/98

**Durata:** Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

**Data di adozione della decisione:** 7.9.1999

**Stato membro:** Spagna (Catalogna)

**N. dell'aiuto:** N 263/B/99

**Titolo:** Aiuti finalizzati all'ottenimento della certificazione ISO 9000

**Obiettivo:** Facilitare la certificazione delle PMI del settore della pesca secondo le norme della serie ISO 9000

**Fondamento giuridico:** Resolución de 6 de marzo de 1998 por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas para la obtención de la certificación ISO 9000

**Stanzamento:** 100 milioni di ESP (600 000 EUR) all'anno

**Intensità o importo dell'aiuto:** 30 % delle spese

**Durata:** Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

## AIUTI DI STATO

**Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 40/99 (ex NN 178/97) — Belgio — a favore dell'impresa Verlipack (Vallonia)**

(1999/C 288/07)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Con la lettera del 1° luglio 1999 — riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi — la Commissione ha comunicato al Belgio la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto/alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Direzione Aiuti di Stato  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 296 98 16

Dette osservazioni saranno comunicate al Belgio. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

In data 16 settembre 1998 <sup>(1)</sup>, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo all'apporto di capitale pari a 8 676 273,37 EUR (350 milioni di BEF) della regione vallone a favore di Verlipack, a norma dell'articolo 87 e seguenti del trattato CE.

Questa conclusione si basa sulle informazioni trasmesse dal Belgio, secondo cui il comportamento della regione vallone, in occasione dell'apporto di capitale, è stato quello di un fornitore di capitale di rischio nelle condizioni normali di un'economia di mercato, considerati gli orientamenti relativi agli apporti di capitale realizzati dallo Stato <sup>(2)</sup>. Nel caso in questione, l'impegno concomitante maggioritario ed effettivo per 12 766 516,53 EUR (515 milioni di BEF) da parte del gruppo Heye-Glas nel capitale di Verlipack dimostrava prospettive di redditività a termine e di efficienza dell'impresa in questione.

In seguito a degli articoli comparsi sulla stampa (in particolare Financieële Economische Tijd del 20 ottobre 1998) e a varie denunce, è stata richiamata l'attenzione della Commissione su degli aiuti complementari, nella fattispecie l'accordo della SRIW <sup>(3)</sup>, per due prestiti di 6 197 338,12 EUR (250 milioni di BEF) ciascuno, a Heye, per finanziare il suo apporto nel capitale di Verlipack.

In seguito alle domande della Commissione datate 14 dicembre 1998, 13 gennaio e 12 febbraio 1999, il Belgio, con lettera del 25 febbraio 1999, ha confermato la concessione di questi due prestiti.

Con lettere in data 14 dicembre 1998 e 23 marzo 1999, la Commissione ha dato al Belgio la possibilità di presentare le

sue osservazioni nel caso in cui la decisione del 16 settembre 1998 si basasse su informazioni inesatte trasmesse nel corso dell'inchiesta.

Inoltre, la presentazione dei libri contabili e la dichiarazione di fallimento delle società del gruppo Verlipack, nel gennaio 1999, hanno smentito le previsioni molto positive dell'impresa fatte in occasione dell'accordo di cooperazione tecnica, finanziaria e manageriale con il gruppo del vetro tedesco Heye-Glas.

Tenuto conto, tuttavia, dell'assenza di informazioni di importanza determinante per la sua decisione, la Commissione ritiene di dover esprimere dei dubbi sulla fondatezza e l'integrità dei dati forniti alla Commissione, dubbi che possono indurla a revocare la sua decisione.

In particolare, la Commissione nutre forti dubbi quanto al rispetto, da parte della regione vallone, del principio dell'investitore privato operante nelle condizioni normali di un'economia di mercato.

Infatti, in occasione della ricapitalizzazione del gruppo Verlipack, Heye ha fatto ricorso a risorse pubbliche per la quasi totalità del suo apporto nel capitale di Verlipack. Ora, un investitore privato non avrebbe, come invece ha fatto la regione vallone, da un lato assunto una partecipazione nel capitale del 25,35 % e, dall'altro, prestato 12 394 676,24 EUR (500 milioni di BEF) a Heye per finanziare la sua entrata maggioritaria nel capitale di Verlipack.

In assenza di un apporto di fondi privati, dunque, l'apporto nel capitale delle autorità della Vallonia non è più concomitante con quello di un azionista privato.

<sup>(1)</sup> GU C 29 del 4.2.1999, pag. 13.

<sup>(2)</sup> Bollettino delle CE 9-1984.

<sup>(3)</sup> Société Régionale d'Investissement de Wallonie.

In conformità delle due convenzioni relative ai prestiti obbligazionari e non, i proventi di tale operazione sono stati destinati al rifinanziamento delle società industriali del gruppo Verlipack situate in Vallonia. La Commissione constata che il gruppo Heye non ha voluto impegnare fondi propri. Essa osserva inoltre che un finanziatore non avrebbe prestato un capitale di rischio destinato a un'impresa la cui redditività non ha apparentemente convinto il gruppo Heye. Infine, la Commissione conclude che, né al momento della concessione dei due prestiti né in occasione del loro apporto di capitale nuovo a Verlipack, le autorità della Vallonia non si sono comportate come un investitore privato operante nelle condizioni normali di un'economia di mercato, per il quale le circostanze erano accettabili per realizzare un apporto di fondi propri in Verlipack.

Di conseguenza la concessione dei due prestiti va considerata come aiuti illegali.

La Commissione ha esaminato la compatibilità degli aiuti sulla base della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, punto c), del trattato. Ha verificato, in tale contesto, l'applicazione della deroga sulla base degli orientamenti attraverso i quali la Commissione ha reso nota, in modo trasparente, la sua interpretazione della deroga in questione.

In seguito a tale esame, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore di Verlipack non possano essere approvati a titolo degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà<sup>(4)</sup>. In base agli elementi di cui dispone la Commissione, tali aiuti non possono nemmeno essere considerati aiuti destinati a facilitare lo sviluppo di alcune attività o di alcune regioni economiche. Il mercato del vetro cavo da imballaggio sul quale opera Verlipack è oggetto di scambi intracomunitari, e nel quadro di tali scambi esiste una concorrenza. Inoltre, secondo le dichiarazioni dei dirigenti di Verlipack, la presentazione dei libri contabili è una conseguenza del crollo dei prezzi dovuto ad una sovraccapacità della produzione di vetro sul mercato dell'Europa centrale. Infine, la Commissione constata che gli aiuti concessi dalle autorità della Vallonia possono alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

In questa fase, la Commissione non dispone di elementi che le consentano di concludere che sono riunite le condizioni di applicazione a tali aiuti della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, punto c), del trattato. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE conformemente all'articolo 9 del regolamento n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE<sup>(5)</sup>.

Secondo l'articolo 14 del regolamento precitato, un aiuto illegale può formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

<sup>(4)</sup> GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

## Testo della lettera

### „1. INLEIDING

Op 16 september 1998 besloot de Commissie geen bezwaar te maken tegen de maatregelen van het Waals Gewest ten gunste van Verlipack<sup>(6)</sup>, na deze maatregelen aan de artikelen 87 en volgende van het EG-Verdrag en artikel 61 van de EER-Overeenkomst te hebben getoetst.

De inbreng door de overheid van 200 miljoen BEF kapitaal in de Holding Verlipack II<sup>(7)</sup> met 150 miljoen BEF verhoogd door omzetting van een door de Waalse autoriteiten toegekende participatielening<sup>(8)</sup> werd als verenigbaar met de richtsnoeren inzake kapitaal inbreng door de overheid in ondernemingen<sup>(9)</sup> beschouwd. Volgens de Belgische autoriteiten vond de inbreng van overheidskapitaal plaats in samenhang met de inbreng van 500 miljoen BEF privékapitaal door de groep Heye-Glas bij de verhoging van het kapitaal van de Holding Verlipack<sup>(10)</sup> op 11 april 1997. De deelneming van de overheid in het kapitaal was dus een minderheidsdeelneming ten opzichte van de deelneming van de particuliere investeerder.

De Commissie hield ook rekening met het feit dat de maatregelen van het Waals Gewest werden genomen op grond van gunstige vooruitzichten op termijn die, zoals door de deelneming van de particuliere investeerder werd bewezen, lieten verwachten dat Verlipack levensvatbaar zou zijn. Tenslotte achtte de Commissie de overheidsmaatregelen in overeenstemming met het gedrag van een particuliere investeerder onder normale markteconomische omstandigheden.

Volgens persberichten die vanaf eind oktober 1998 verschenen, zou Verlipack echter in 1998 een structureel verlies van 715 miljoen BEF lijden. Bovendien werd gesteld dat het bij het bedrag van 500 miljoen BEF dat door de groep Heye in de Holding Verlipack I werd ingebracht, in werkelijkheid om middelen ging die in de vorm van twee obligatieleningen van elk 250 miljoen BEF van het Waals Gewest, meer bepaald van de SRIW<sup>(11)</sup> afkomstig waren.

De Commissie ontving ook verschillende klachten waarin haar aandacht op diezelfde informatie werd gevestigd en waarin haar werd gevraagd de zaak in het licht van de nieuwe elementen opnieuw te onderzoeken.

Op 14 december 1998 verzocht de Commissie de Belgische autoriteiten om opheldering. Bij brief van 23 december 1998 verzocht de Belgische regering haar een antwoordtermijn toe te kennen; dit verzoek werd op 6 januari 1999 ingestemd.

<sup>(6)</sup> PB C 29 van 4.2.1999, blz. 13.

<sup>(7)</sup> Opgericht op 11.4.1997.

<sup>(8)</sup> Toegekend op 7.4.1997.

<sup>(9)</sup> EG-Bulletin 9-1984.

<sup>(10)</sup> Opgericht op 24.1.1997.

<sup>(11)</sup> Société Régionale d'Investissement de Wallonie, een naamloze vennootschap van openbaar nut.

Op 13 januari 1999, na de stopzetting van de activiteiten van de fabriek te Mol (Vlaanderen) en de op 7 januari 1999 aangekondigde indiening van een aanvraag om een gerechtelijk akkoord voor de fabrieken te Jumet en Ghlin (Wallonië), werd een nieuw verzoek om inlichtingen betreffende de evolutie van Verlipack tot de Belgische autoriteiten gericht, waarin deze er enerzijds aan werden herinnerd dat zij alle door de Commissie bij brief van 23 december 1998 gevraagde inlichtingen dienden te verstrekken, en zij er anderzijds op werden geattendeerd dat de Commissie ten aanzien van nieuwe overheidsmaatregelen ten gunste van Verlipack een restrictief standpunt zou kunnen innemen.

De Rechtbank van koophandel van Turnhout sprak op 11 januari 1999 het faillissement van de vestiging van Verlipack te Mol (Vlaanderen) uit, terwijl het Tribunal de commerce van Mons op 18 januari 1999 het faillissement van de zes vennootschappen van de glasgroep Verlipack (de vestigingen te Ghlin en Jumet — Wallonië —, Verlipack Belgium, Verlipack Engineering, Verlimo en Imcourlease) uitsprak.

Bij brief van 28 januari 1999 verzocht de Belgische regering haar een bijkomende antwoordtermijn van 15 dagen toe te kennen; dit verzoek werd op 2 februari 1999 door de Commissie ingewilligd.

Bij brief van 4 februari 1999, ingeschreven op 9 februari 1999, lieten de Belgische autoriteiten weten dat het Waals Gewest, „met name rekening houdend met het laatste besluit van de Europese Commissie”, niet voornemens was de periode van het gerechtelijk akkoord te financieren. Bij brief van 16 maart 1999, ingeschreven op 18 maart 1999, bevestigde de Belgische regering in antwoord op de brief van de Commissie van 12 februari 1999 dat het Vlaams Gewest niet voornemens was maatregelen ten gunste van de vestiging te Mol te nemen.

Bij brief van 25 februari 1999, ingeschreven op 1 maart 1999, verstrekten de Belgische autoriteiten de gevraagde aanvullende inlichtingen. De Commissie zag zich op grond van die inlichtingen genoodzaakt het geheel van de in 1997 door het Waals Gewest ten gunste van Verlipack genomen maatregelen opnieuw te onderzoeken.

## 2. DE BEGUNSTIGDE

SA Verlipack was, totdat zij op 18 januari 1999 failliet werd verklaard, de grootste Belgische producent van hol verpakkingsglas, met een marktaandeel van 20 % in België en van 2 % in de Europese Unie en met 735 werknemers in haar fabrieken te Ghlin en Jumet (Wallonië) en te Mol (Vlaanderen). De naamlose vennootschappen Verlipack-Ghlin, Verlipack-Jumet en Verlipack Mol werden in 1985 opgericht in het kader van de door de Commissie goedgekeurde herstructurering van de holglassector<sup>(12)</sup>; de Nationale Maatschappij voor de herstructurering van

de nationale sectoren nam een participatie van 49 % in deze vennootschappen. De twee Waalse productievevestigingen van Verlipack (Jumet en Ghlin) zijn gelegen in een steungebied in de zin van artikel 87, lid 3, onder c), EG-Verdrag, waarvoor een reeds door de Commissie goedgekeurde regionale steunregeling geldt<sup>(13)</sup>.

In 1989 verwief het Waals Gewest overeenkomstig de bijzondere wet van 16 januari 1989 de aandelen zonder stemrecht van de vestigingen te Ghlin en Jumet, terwijl de aandelen van de vestiging te Mol aan het Vlaams Gewest werden overgedragen. Ten gevolge van verschillende kapitaalverhogingen door de particuliere aandeelhouder (Imcopack Wallonie en Imcopack Vlaanderen) verminderde nadien de overheidsdeelneming. Tenslotte verkocht het Waals Gewest in december 1996 zijn aandelen van de twee Waalse vestigingen, waarvan de waarde op 113 712 000 BEF werd geraamd, aan de groep Beaulieu.

In september 1996 sloot de Duitse industriegroep Heye-Glas een overeenkomst inzake technische bijstand met de groep Verlipack. Deze overeenkomst werd nadien, op 11 april 1997, tot bijstand op het gebied van het management en financiële bijstand uitgebreid. Op laatstgenoemde datum nam de glasgroep Heye in het kader van een kapitaalverhoging een participatie van 515 miljoen BEF in de Holding Verlipack I en het Waals Gewest de Holding Verlipack II opgericht.

## 3. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGELEN

### 3.1. Maatregelen die onder toepassing van de beschikking van de Commissie van 16 september 1998 vallen

Bij de oprichting van de Holding Verlipack II, waarvan de aandeelhouder de Holding Verlipack I is met een kapitaal van 1,030 miljard BEF, dat voor de helft eigendom is van de groep Beaulieu en voor de helft van de Duitse groep Heye (die een aandeel meer bezit), nam het Waals Gewest een participatie van 200 miljoen BEF. Door omzetting van de participatielening van 150 miljoen BEF nam zijn deelneming toe tot 350 miljoen BEF, hetgeen overeenkomt met 25,35 % van het kapitaal van de Holding Verlipack II.

### 3.2. Maatregelen die niet onder toepassing van de beschikking van de Commissie van 16 september 1998 vallen

Uit de door uw autoriteiten op 25 februari 1999 verstrekte aanvullende inlichtingen blijkt dat het Waals Gewest bijkomende maatregelen heeft genomen toen de groep Heye aandeelhouder van Verlipack is geworden. Overeenkomstig de besluiten van 8 januari en 12 maart 1997 van de raad van bestuur van de SRIW werden aan Heye twee leningen van elk 250 miljoen BEF toegekend, „d.w.z. het bedrag van de inbreng in geld van Heye in de holding A (bedrag dat overigens als kapitaal in de Holding B en vervolgens als kapitaal in de exploitatievennootschappen Verlipack is ingebracht”.

<sup>(12)</sup> Steunmaatregel N 123/85.

<sup>(13)</sup> PB L 312 van 9.11.1982.

Het betreft in casu:

- een op 27 maart 1997 uitgegeven obligatielening van 250 miljoen BEF met een looptijd van vijf jaar tegen een rente van 5,10 % plus 1 % risicopremie, bestemd voor het financieren van de kapitalisatie van de vestigingen te Ghlin en Jumet en van investeringen in de drie exploitatievestigingen van de groep Verlipack, waaronder de vestiging te Mol in Vlaanderen.

En clause inzake voorwaardelijke afstand van schuldvordering bepaalt dat „ingeval op de overeengekomen vervaldag van een schijf van de lening de vennootschap Holding 2 [...] en de drie exploitatievennootschappen SA Verlipack Jumet, SA Verlipack Ghlin en NV Verlipack Mol failliet zouden zijn verklaard, de bedragen die de onderneming vanaf die vervaldag en met inbegrip van de op die dag vervallen termijn verschuldigd is, niet meer moeten worden terugbetaald aan de SRIW, die zich er in dat geval toe verbindt in zoverre afstand van schuldvordering te doen, mits de onderneming tot die dag regelmatig de termijnen, zowel de hoofdsom als de rente, heeft afgelost. Deze clause is evenwel niet van toepassing, indien het faillissement het gevolg is van een weloverwogen beleid van de meerderheidsaandeelhouder Heye, dat tot gevolg heeft dat de productie naar derde landen wordt overgebracht”;

- een op 28 maart 1997 toegekende lening met een looptijd van tien jaar tegen een „rente gelijk aan de Bibor-rente op zes maanden die geldt op de eerste werkdag van elk semester waarvoor ze verschuldigd is, [...], vermeerderd met 1,5 %. [...]”. De onderneming kan echter te allen tijde besluiten om voor de gehele resterende looptijd van de lening voor een vaste rente van 7 % per jaar te opteren”.

De in de leningovereenkomst opgenomen bestemmingsclausule bepaalt dat „het gehele bedrag [...] bestemd is ter financiering van de verwezenlijking van de operaties, beschreven in de als bijlage bij

deze overeenkomst gevoegde schema's”. Deze clause moest „leiden tot een verhoging in geld van het kapitaal van SA Verlipack Ghlin met ten minste 400 miljoen BEF en [...] van dat van SA Verlipack Jumet met ten minste 300 miljoen BEF, alsook tot investeringen van de drie exploitatievennootschappen van de groep overeenkomstig het investeringsplan [...]”.

De in de overeenkomst opgenomen clause inzake onmiddellijke opeisbaarheid geeft de SRIW de mogelijkheid de onmiddellijke terugbetaling van de lening te eisen in onder meer de volgende gevallen: „wanneer kennelijk onjuiste inlichtingen worden verstrekt; wanneer de onderneming een wettelijke of contractuele verplichting met betrekking tot de lening zelfs ten dele niet nakomt; in geval van niet-uitvoering van de bestemmingsclausule (financieringsoperaties) uiterlijk op 31 juli 1997; wanneer de voorziene investeringen niet op 31 december 2000 ten belope van ten minste 80 % van de voorziene bedragen zijn verwezenlijkt [...]; in geval van vrijwillige liquidatie van de vennootschappen SA Verlipack Jumet, SA Verlipack Ghlin en NV Verlipack mol [...]”.

Tenslotte werd volgens de door de Belgische autoriteiten op 25 februari 1999 verstrekte inlichtingen „bij de ondertekening van de overeenkomst tussen Beaulieu en Heye overeengekomen dat deze aandelen en winstaandelen (zie onderstaande tabel) vóór een eventuele nieuwe interventie van het Waals Gewest door de groep Beaulieu moesten worden ingekocht. Overeenkomstig artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 7 mei 1985 mag de inkoopprijs niet minder bedragen dan 80 % van de emissieprijs. De inkoop zou bijgevolg plaatsvinden tegen een prijs gelijk aan 80 % van de emissieprijs (10 000 BEF per aandeel en winstaandeel), maar er zouden betalingsfaciliteiten worden toegestaan in de vorm van een spreading over termijnen van 20 % van 2001 tot en met 2005”. Uit de nieuwe inlichtingen die de Commissie heeft ontvangen, blijkt ook dat over de bedragen die op de in de overeenkomst vastgestelde data verschuldigd zijn, geen rente zal worden berekend.

#### Participatie van het Waals Gewest op 31.8.1996

Exploitatievestiging	Preferente aandelen zonder stemrecht	Winst aandelen I	Winst aandelen II	Totaal
Verlipack Jumet	2 923	2 267	17 717	
Verlipack Ghlin	5 087	3 937	8 194	
Totaal	8 010	6 204	25 911	40 125

De groep Beaulieu heeft de aandelen en winstaandelen van het Waals Gewest voor een bedrag van 113 712 000 BEF ingekocht.

#### 4. BEOORDELING

De Commissie heeft, na de inbreng van 350 miljoen BEF kapitaal door het Waals Gewest in Verlipack te hebben onderzocht, op 16 september 1998 besloten hiertegen geen bezwaar te maken.

Deze conclusie beruiste op de door uw autoriteiten verstrekte inlichtingen, volgens welke het Waals Gewest zich bij de inbreng van kapitaal in Verlipack in de zin van bovengenoemde richtsnoeren had gedragen als een inbrenger van risicokapitaal onder in een markteconomie normale omstandigheden. Het feit dat de groep Heye

tegelijkertijd een meerderheidsparticipatie van 515 miljoen BEF in Verlipack had genomen, toonde aan dat de vooruitzichten inzake de rentabiliteit op termijn en de levensvatbaarheid van de onderneming goed waren.

Het faillissement van de vennootschappen van de groep Verlipack in januari 1999, waaruit blijkt dat de vooruitzichten op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst inzake technische en financiële bijstand en bijstand op het gebied van het management met de groep Heye ten onrechte als zeer positief waren beoordeeld, de in de pers verschenen berichten en de verschillende klachten die zij heeft ontvangen, noodzaken de Commissie uiting te geven aan twijfel omtrent de juistheid en betrouwbaarheid van de gegevens die aan haar beschikking ten grondslag lagen.

De door uw autoriteiten op 25 februari 1999 op verzoek van de Commissie verstrekte aanvullende inlichtingen bevestigden dat na de inbreng van kapitaal door het Waals Gewest in de Holding Verlipack II, waarop bovengenoemde beschikking betrekking heeft, de SRIW, een vennootschap van openbaar nut, twee leningen van elk 250 miljoen BEF aan de groep Heye heeft toegekend om zijn inbreng van kapitaal in de Holding Verlipack I en vervolgens in de Holding Verlipack II te financieren. Toen de Commissie haar beschikking gaf, beschikte zij niet over deze inlichtingen.

De Commissie wijst erop dat zij, omdat bepaalde inlichtingen ontbraken die voor bovengenoemde beschikking van doorslaggevend belang zouden zijn geweest, de regels inzake staatssteun niet op correcte en doeltreffende wijze heeft kunnen toepassen, hetgeen voor haar aanleiding kan zijn om deze beschikking te herroepen.

De Commissie herinnert eraan dat volgens punt 3.3 van bovengenoemde richtsnoeren de inbreng van vers kapitaal in een onderneming steun vormt, wanneer die inbreng plaatsvindt onder omstandigheden die niet aanvaardbaar zouden zijn voor een particuliere investeerder die onder in een markteconomie normale omstandigheden handelt.

Rekening houdend met de nieuwe inlichtingen betreffende de twee leningen die de SRIW aan de groep Heye heeft toegekend, twijfelt de Commissie er sterk aan of het Waals Gewest bij het nemen van maatregelen ten gunste van Verlipack het beginsel van de particuliere investeerder in acht heeft genomen.

Indien er geen sprake is van een inbreng van particuliere middelen, gaat de inbreng van kapitaal door de Waalse autoriteiten niet langer samen met een inbreng door een privé-aandeelhouder.

De Commissie wijst er in dit verband op dat de groep Heye bij het verstrekken van vers kapitaal aan de groep Verlipack gebruik heeft gemaakt van overheidsmiddelen in de vorm van leningen waarvan het bedrag nagenoeg gelijk is aan dat van zijn inbreng in de Holdings Verlipack. De groep Heye heeft dus geen risicokapitaal ingebracht, maar middelen die van de SRIW afkomstig zijn.

De Commissie is in deze context van oordeel dat het feit dat de groep Heye-Glas geen eigen middelen heeft ingebracht, aantoonde dat hij op het ogenblik waarop hij aandeelhouder van Verlipack werd, aan de levensvatbaarheid van de onderneming twijfelde. Deze twijfel, die ontegenzeggelijk invloed heeft gehad op het gedrag van Heye als particuliere investeerder onder normale markteconomische omstandigheden voor wie het onder de gegeven omstandigheden niet aanvaardbaar was eigen middelen in Verlipack in te brengen, bleek later terecht te zijn toen op 18 januari 1999 de vennootschappen van de glasgroep Verlipack failliet werden verklaard.

De Commissie merkt voorts op dat een particuliere investeerder niet, zoals het Waals Gewest heeft gedaan, 850 miljoen BEF ter beschikking van Verlipack zou hebben gesteld door enerzijds een participatie van 350 miljoen BEF (25,35 % van het kapitaal) te nemen en anderzijds de groep Heye-Glas 500 miljoen BEF te lenen om zijn meerderheidsdeelneming in Verlipack te financieren. Voor de twee leningen die door de SRIW aan de groep Heye-Glas zijn toegekend om zijn inbreng van kapitaal in de groep Verlipack te financieren, zijn overheidsmiddelen gebruikt. Steun, door een staat verleend of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt en door begunstiging van de onderneming welke de steun ontvangt, de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen, valt onder toepassing van artikel 87, lid 1, van het Verdrag, indien die steun die onderneming in staat stelt kapitaal te verkrijgen onder voordeliger voorwaarden dan de marktvoorwaarden. De marktvoorwaarden en de voorwaarden van de betrokken leningen moeten worden vergeleken op het tijdstip waarop die leningen werden toegekend, d.w.z. 27 en 28 maart 1997, de datum waarop de twee overeenkomsten werden ondertekend. De referentierentevoet bedroeg in België in het tweede halfjaar van 1997 7,21 %.

De obligatielening werd aan Heye toegekend tegen een rentevoet van 6,10 %. Bovendien bepaalt de in de leningsovereenkomst opgenomen clause inzake afstand van schuldvordering dat in geval van faillissement van de drie exploitatievestigingen te Jumet, Ghlin en Mol Heye-Glas niet langer gehouden is de bedragen welke op die datum, in casu 18 januari 1999, verschuldigd zijn, aan de SRIW terug te betalen. Rekening houdend met deze elementen en inzonderheid met deze clause, meent de Commissie dat de toekenning van de lening van 250 miljoen BEF aan Heye niet in overeenstemming was met het gedrag van een particuliere investeerder in een markteconomie.

Wat de tweede lening van 250 miljoen BEF betreft, deze werd aan Heye toegekend voor tien jaar en tegen de Bibor-rente (op zes maanden), d.w.z. 4,92 % van 28 maart 1997 tot en met 30 september 1997 en 5,30 % van 1 oktober 1997 tot en met 30 september 1998. Volgens het aflossingsplan zou eerst vanaf het vierde jaar, nl. op 28 maart 2000, met de terugbetaling van de lening moeten zijn begonnen. De Commissie leidt uit deze elementen af dat de toekenning van deze lening niet in overeenstemming was met het gedrag van een particuliere investeerder in een markteconomie.

Het bedrag van de twee leningen, in totaal 500 miljoen BEF, moet volgens de twee overeenkomsten, waarvan de Commissie op 25 februari 1999 (d.w.z. vijf maanden na haar bovengenoemde beschikking) een exemplaar heeft ontvangen, en volgens de besluiten van de raad van bestuur van de SRIW worden gebruikt voor een verhoging van het kapitaal van de vestigingen te Ghlin en Jumet en voor investeringen overeenkomstig het in twee fasen (1997-1999 en 2000-2001) uit te voeren investeringsplan.

De Commissie constateert bijgevolg dat de groep Heye, hoewel hij formeel de debiteur van de twee leningen voor een totaalbedrag van 500 miljoen BEF is, volgens de twee overeenkomsten dit bedrag niet voor andere doeleinden heeft kunnen gebruiken en dat dit bedrag onmiddellijk na de terbeschikkingstelling ervan naar de groep Verlipack is overgegaan. De Commissie leidt hieruit af dat de begunstigde van de in de vorm van deze leningen verleende steun de groep Verlipack was. Zij wijst erop dat, zoals reeds gezegd, de groep Heye, toen hij aandeelhouder van Verlipack is geworden, daarvoor geen eigen middelen heeft willen gebruiken. Zij merkt ook op dat een geldschietter geen risicokapitaal, met name niet als aanvulling op door de overheid ingebracht kapitaal, zou hebben geleend dat bestemd was voor een onderneming waarvan niet was aangetoond dat zij levensvatbaar was.

De Commissie concludeert dat de Waalse autoriteiten zich bij de toekenning van de twee leningen en bij de inbreng van vers kapitaal in Verlipack niet hebben gedragen als een particuliere investeerder onder normale markteconomische omstandigheden. De groep Verlipack is werkzaam op de markt voor hol verpakkingsglas, waar hij op het ogenblik waarop de steun werd verleend, een marktaandeel van 20 % in België en van 2 % in de Europese Unie had. Op deze markt vindt intracommunautaire handel plaats en bij deze handel wordt concurrentie gevoerd. „Wanneer financiële steun van een staat de positie van een onderneming ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen in het intracommunautaire handelsverkeer versterkt, moet dit handelsverkeer worden geacht door de steun te worden beïnvloed.”<sup>(14)</sup>

Bovendien is, naar de bestuurders van Verlipack hebben verklaard, het faillissement van de onderneming het gevolg van de ineenstorting van de prijzen, die op haar beurt is toe te schrijven aan overcapaciteit bij de glasproductie op de Midden-Europese markt.

De Commissie moet hieruit de conclusie trekken dat de terbeschikkingstelling door de Waalse autoriteiten van een totaalbedrag van 850 miljoen BEF aan Verlipack deze onderneming begunstigt, het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt en de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen.

Wat meer bepaald de terbeschikkingstelling door de SRIW van 500 miljoen BEF aan Verlipack door middel van de leningen aan de groep Heye betreft, moet worden geconstateerd dat hiervan geen aanmelding bij de Commissie heeft plaatsgevonden. De Commissie betreurt dat uw autoriteiten hun verplichting uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het Verdrag om deze steun bij de Commissie aan te melden, niet zijn nagekomen, zodat deze steun als onwettig moet worden beschouwd.

Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het argument van uw autoriteiten dat de SRIW onmiddellijk na het faillissement van Verlipack de in de leningovereenkomsten opgenomen clause inzake onmiddellijke opeisbaarheid heeft toegepast, „zodat geen afstand van schuldverordering heeft plaatsgevonden en dit steunelement bijgevolg is weggefallen”. De Commissie is van mening dat de steun voor een totaalbedrag van 850 miljoen BEF die Verlipack heeft ontvangen, niet met de gemeenschappelijke markt verenigbaar is op grond van afwijkingsbepalingen in artikel 87, lid 2, van het EG-Verdrag, omdat de steun geen steun van sociale aard voor individuele verbruikers is, noch steun tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen. De afwijkingsbepaling in artikel 87, lid 2, onder c), is niet van toepassing. De steun kan evenmin op grond van artikel 87, lid 3, onder a), b) of d), als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden beschouwd. Het betreft immers geen steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van streken waar de levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid heerst, zoals bedoeld in artikel 87, lid 3, onder a), in de zin van de mededeling van de Commissie inzake de wijze van toepassing van artikel 87, lid 3, onder a) en c), op regionale steunmaatregelen<sup>(15)</sup>. Het betreft evenmin steun om de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang te bevorderen of een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen, noch steun om de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen.

<sup>(14)</sup> Arrest van het Hof van Justitie van 17 september 1980 in zaak 730/79, Philip Morris/Commissie, Jurispr. 1980, blz. 2671, punt 11.

<sup>(15)</sup> PB C 212 van 12.8.1988, blz. 2.

De Commissie dient bijgevolg op grond van de afwijkingbepaling in artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag de steun op zijn verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt te toetsen. Of deze afwijkingbepaling van toepassing is, moet worden onderzocht aan de hand van de kaderregelingen en richtsnoeren waarin de Commissie op doorzichtige wijze heeft uiteengezet hoe zij deze afwijkingbepaling uitlegt.

Gezien de situatie van de groep Verlipack, kan de betrokken steun worden onderzocht op grond van de in 1994 gepubliceerde communautaire kaderregeling inzake reddings- en herstructureringssteun voor ondernemingen in moeilijkheden<sup>(16)</sup>. De Commissie is in het huidige stadium niet in staat te concluderen dat de maatregelen van de Waalse autoriteiten met reddingssteun kunnen worden gelijkgesteld, omdat niet aan de vastgestelde voorwaarden is voldaan<sup>(17)</sup>. De Commissie kan evenmin concluderen dat het herstructureringssteun betreft die aan de in de kaderregeling vastgestelde voorwaarden voldoet. Uw autoriteiten hebben immers geen herstructureringsplan in de zin van de kaderregeling ingediend, noch op grond van realistische hypothesen uiteengezet hoe de onderneming in de toekomst zal functioneren. Meer bepaald hebben uw autoriteiten geen voldoende gegevens verstrekt om te kunnen beoordelen of de onderneming op lange termijn levensvatbaar zal zijn, zoals in de kaderregeling wordt vereist. Tenslotte is het strategische plan waarop uw autoriteiten zich hebben gebaseerd om de steun te verlenen, klaarblijkelijk niet volledig uitgevoerd, zoals blijkt uit het faillissement begin 1999. De Commissie is bijgevolg in het huidige stadium niet in staat te concluderen dat de steun voor Verlipack op grond van bovengenoemde kaderregeling kan worden goedgekeurd.

De betrokken steun kan ook worden gezien als steun om de ontwikkeling van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken.

De vestigingen te Ghlin en Jumet zijn immers in een steungebied in de zin van artikel 87, lid 2, onder c), van het Verdrag gelegen. Voor dit gebied gelden door de Commissie goedgekeurde regionale steunregelingen, waarin het maximale steunplafond op 25 % netto is vastgesteld. De Commissie beschikt echter in het huidige stadium over geen enkel gegeven om de steun als investeringssteun te kunnen aanmerken, noch om te kunnen nagaan of de betrokken investeringen voor steun in aanmerking komen, noch om de steunintensiteit te kunnen berekenen.

De Commissie beschikt in het huidige stadium niet over gegevens waaruit zij zou kunnen afleiden dat de betrokken steun aan de voorwaarden voor toepassing van de afwijkingbepaling in artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag voldoet.

De gegevens betreffende de maatregelen van de Waalse autoriteiten waarover de Commissie beschikt, lijken erop te wijzen dat het om bedrijfssteun voor Verlipack gaat, die onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is.

Tenslotte heeft de Commissie ook nota genomen van de betalingsfaciliteiten bij de inkoop van de preferente aandelen zonder stemrecht en de winstaandelen door de groep Beaulieu voor een bedrag van 113 712 000 BEF. Zij heeft met name geconstateerd dat dit bedrag betaalbaar was in termijnen van 20 % van 2001 tot en met 2005. Aangezien de groep Verlipack op 18 januari 1999, dus vóór de vervaldag van de eerste termijn, failliet is verklaard, heeft de groep Beaulieu niets aan het Waals Gewest betaald. De Commissie sluit in het huidige stadium niet uit dat de oprichting van de twee Holdings Verlipack een voordeel voor de groep Beaulieu kan hebben betekend, in die zin dat de verkoop van de aandelen en winstaandelen aan deze groep als steun in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag zou kunnen worden beschouwd. De onderhavige beschikking laat evenwel de kwalificatie van deze maatregel en de vraag of hij al dan niet met de gemeenschappelijke markt verenigbaar is, onverlet.

De Commissie is op grond van het bovenstaande van oordeel dat er twijfel bestaat omtrent de verenigbaarheid met artikel 87 van het EG-Verdrag en artikel 61 van de EER-Overeenkomst van de aan Verlipack verleende steun, te weten de inbreng van 350 miljoen BEF kapitaal door het Waals Gewest en de terbeschikkingstelling van middelen in de vorm van twee door de SRIW aan de groep Heye toegekende leningen, bestemd om zijn deelneming van 515 miljoen BEF in Verlipack te financieren.

De Commissie heeft derhalve om de hierboven uiteengezette redenen besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 88 EG-Verdrag<sup>(18)</sup>.

In het kader van deze procedure verzoekt de Commissie de Belgische autoriteiten haar binnen een maand na de kennisgeving van de onderhavige beschikking hun opmerkingen te doen toekomen, alsmede alle inlichtingen die voor de beoordeling van de steun noodzakelijk zijn, en met name:

- inlichtingen waaruit blijkt onder welke omstandigheden de SRIW heeft aanvaard de groep Heye met het oog op zijn inbreng in geld in de Holdings Verlipack I en II de twee bovengenoemde leningen toe te kennen;
- in voorkomend geval, inlichtingen waaruit blijkt op grond van welke regionale steunregeling de Waalse autoriteiten deze leningen zouden hebben kunnen toekennen;

<sup>(16)</sup> PB C 368 van 23.12.1994, blz. 12.

<sup>(17)</sup> Achtste Verslag over het mededingingsbeleid, punt 228.

<sup>(18)</sup> PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1.

- inlichtingen waaruit blijkt welke bedragen Heye, te rekenen vanaf het faillissement van de productievevestigingen van Verlipack, uit hoofde van deze twee leningen aan de SRIW verschuldigd is;
- inlichtingen betreffende de stand van de akkoordprocedure ten aanzien van de zeven failliete vennootschappen en met name betreffende de Holding Verlipack II, waarvan volgens de door uw autoriteiten op 19 februari 1999 verstrekte inlichtingen „het eventuele failliet” mogelijk was;
- teneinde te kunnen beoordelen of ze voor steun in aanmerking komen, inlichtingen betreffende de omvang en de aard van de overeenkomstig de investeringsprogramma's voor de periode 1997-2001 verwezenlijkte investeringen voor een totaalbedrag van 2,462 miljard BEF, zoals door uw autoriteiten bij het onderzoek naar de inbreng van kapitaal door het Waals Gewest in Verlipack meegedeeld. Volgens uw autoriteiten kon voor de verwezenlijking van deze investeringen op een solide financieringsverbintenis van banken worden gerekend;
- inlichtingen betreffende de nominale waarde respectievelijk de inschrijvingswaarde van de preferente aandelen zonder stemrecht en de winstaandelen die tegen 80 % van de emmissieprijs werden verkocht aan de groep Beaulieu „voor een eventuele nieuwe interventie van het Waals Gewest”;
- inlichtingen waaruit blijkt of het Waals Gewest voornemens is het door de groep Beaulieu verschuldigde bedrag van 113 712 000 BEF te vorderen.

De Commissie verzoekt uw autoriteiten onverwijld een afschrift van deze brief aan de mogelijke begunstigde van de steun toe te zenden.

De Commissie herinnert België eraan dat artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag schorsende werking heeft, en zij vestigt de aandacht van België op haar aan alle lidstaten gerichtte brief van 22 februari 1995, volgens welke kan worden verlangd dat op onwettige wijze verleende steun overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht van de begunstigde wordt teruggevorderd vermeerderd met rente die wordt berekend op grond van de referentierentevoet die voor de berekening van het subsidie-equivalent van regionale steun wordt toegepast; deze rente is verschuldigd vanaf de datum waarop de steun ter beschikking van de begunstigde is gesteld, tot de datum waarop hij daadwerkelijk wordt terugbetaald.”.

## «1. INTRODUCTION

Le 16 septembre 1998, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'égard des interventions de la Région wallonne en faveur de Verlipack<sup>(19)</sup> suite à un examen des mesures à la lumière des dispositions des articles 87 et suivants du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE.

L'apport de capital public à hauteur de 200 millions de francs belges (BEF) à la Holding Verlipack II<sup>(20)</sup> augmenté à concurrence de 150 millions de BEF suite à la conversion d'un prêt participatif accordé par les autorités wallonnes<sup>(21)</sup>, a été considéré compatible avec les lignes directrices concernant les apports en capital réalisés par l'État<sup>(22)</sup>. Selon les autorités belges, l'apport public s'est réalisé en concomitance avec l'apport privé du groupe Heye-Glas à hauteur de 500 millions de BEF à l'occasion de l'augmentation du capital de la Holding Verlipack I<sup>(23)</sup> du 11 avril 1997. L'intervention capitalistique publique est donc minoritaire par rapport à la part apportée par l'investisseur privé.

La Commission a également tenu compte du fait que les interventions de la Région wallonne se sont effectuées sur la base de perspectives favorables à terme qui, comme l'engagement de l'investisseur privé l'a prouvé, pouvaient escompter la viabilité de Verlipack. Enfin, la Commission a considéré que les interventions publiques correspondent au comportement d'un investisseur privé opérant dans des conditions normales d'une économie de marché.

Or, selon des articles de presse publiés depuis fin octobre 1998, Verlipack subirait une perte structurelle de 715 millions de BEF en 1998. De plus, l'apport de 500 millions de BEF du groupe Heye au capital de la Holding Verlipack I proviendrait en réalité de fonds originaires de la Région wallonne, la SRIW<sup>(24)</sup>, sous forme de deux prêts obligataires à hauteur de 250 millions de BEF chacun.

La Commission a également reçu plusieurs plaintes attirant son attention sur les mêmes informations et demandant un réexamen du dossier au vu des éléments nouveaux.

Le 14 décembre 1998, la Commission s'est adressée aux autorités belges pour obtenir des clarifications. Dans sa lettre du 23 décembre 1998, le gouvernement belge a demandé un délai de réponse, accordé le 6 janvier 1999.

Le 13 janvier 1999, suite à l'arrêt des activités de l'usine à Mol (Flandre) et la demande de concordat pour les usines à Jumet et Ghlin (Wallonie) annoncés le 7 janvier 1999, une nouvelle demande d'information concernant l'évolution de Verlipack a été adressée aux autorités belges en rappelant, d'une part, la transmission de toutes les informations demandées dans la lettre de la Commission du 23 décembre 1998 et, d'autre part, qu'une nouvelle intervention publique en faveur de Verlipack pourrait rencontrer une approche restrictive de la part de la Commission.

<sup>(20)</sup> Constituée le 11 avril 1997.

<sup>(21)</sup> Accordé le 7 avril 1997.

<sup>(22)</sup> Bulletin des CE 9-1984.

<sup>(23)</sup> Constituée le 24 janvier 1997.

<sup>(24)</sup> Société régionale d'investissement de Wallonie, société anonyme d'intérêt public.

<sup>(19)</sup> JO C 29 du 4.2.1999, p. 13.

Le tribunal de commerce de Turnhout a prononcé, le 11 janvier, la faillite du site Verlipack de Mol (Flandre), tandis que le tribunal de commerce de Mons a prononcé, le 18 janvier 1999, la faillite des six sociétés du groupe verrier Verlipack (les sites de Ghlin et Jumet — Wallonie —, Verlipack Belgium, Verlipack Engineering, Verlimo et Imcourlease).

Par lettre du 28 janvier 1999, le gouvernement belge a demandé un délai de réponse supplémentaire de quinze jours qui lui a été accordé le 2 février 1999 par la Commission.

Par lettre du 4 février, enregistrée le 9 février 1999, les autorités belges ont fait savoir que la Région wallonne n'envisage pas de financer la période concordataire "compte tenu notamment des termes de la dernière décision de la Commission européenne". Par lettre du 16 mars, enregistrée le 18 mars 1999, en réponse à la lettre de la Commission du 12 février 1999, le gouvernement belge a également confirmé que la Région flamande ne compte pas intervenir en faveur du site de Mol.

Par lettre du 25 février 1999, enregistrée le 1<sup>er</sup> mars 1999, les autorités belges ont apporté les précisions demandées sur la base desquelles la Commission s'est vue contrainte de rouvrir l'examen sur l'ensemble des mesures octroyées en 1997 par la Région wallonne en faveur de Verlipack.

## 2. LE BÉNÉFICIAIRE

La SA Verlipack, jusqu'à sa déclaration en faillite du 18 janvier 1999, a été le plus grand producteur belge de verre creux d'emballage, avec une part de marché en Belgique de 20 % et de 2 % dans l'Union européenne, et a employé 735 personnes dans ses usines implantées à Ghlin, Jumet (Wallonie) et à Mol (Flandre). Les sociétés anonymes Verlipack Ghlin, Verlipack Jumet et Verlipack Mol ont été constituées en 1985, avec une participation au capital de 49 % de la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux, dans le cadre de la restructuration du secteur du verre creux approuvé par la Commission <sup>(25)</sup>. Les deux sites wallons de production de Verlipack (Jumet et Ghlin) sont implantés dans une zone assistée au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité bénéficiant d'un régime d'aide à finalité régionale déjà autorisé par la Commission <sup>(26)</sup>.

En 1989, la Région wallonne a acquis, conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989, les titres sans droit de vote des sites de Ghlin et de Jumet, tandis que les titres

du site de Mol ont été cédés à la Région flamande. Suite à diverses augmentations du capital réalisées par l'actionnaire privé (Imcopack Wallonie et Imcopack Vlaanderen), la participation publique est successivement réduite. Finalement, en décembre 1996, la Région wallonne a cédé ses parts des deux sites wallons, évalués à 113 712 000 BEF, au groupe Beaulieu.

En septembre 1996, le groupe industriel allemand Heye-Glas a conclu un accord d'assistance technique avec le groupe Verlipack. Cet accord est ensuite étendu à une assistance managérielle et financière le 11 avril 1997. À cette date, le groupe verrier Heye entre dans le capital de la Holding Verlipack I, créée le 24 janvier 1997, à hauteur de 515 millions de BEF dans le cadre d'une augmentation du capital. Heye détient un titre supplémentaire par rapport au groupe Beaulieu. Le 11 avril 1997, la Holding Verlipack II est constituée entre les actionnaires de la Holding Verlipack I et la Région wallonne.

## 3. DESCRIPTION DES MESURES

### 3.1. Mesures sous le couvert de la décision de la Commission du 16 septembre 1998

Lors de la constitution de la Holding Verlipack II, dont l'actionnaire est la Holding Verlipack I avec un capital de 1,030 milliard de BEF, détenu à parts égales par le groupe Beaulieu et le groupe allemand Heye (détenant une action supplémentaire), la Région wallonne a pris une participation à hauteur de 200 millions de BEF. Suite à la conversion du prêt participatif de 150 millions de BEF, sa part est augmentée à 350 millions de BEF, représentant 25,35 % du capital de la Holding Verlipack II.

### 3.2. Mesures non couvertes par la décision de la Commission du 16 septembre 1998

Les précisions transmises par vos autorités le 25 février 1999 font apparaître des mesures supplémentaires que la Région wallonne avait accordées à l'occasion de l'entrée du groupe Heye au capital de Verlipack. Conformément aux décisions prises les 8 janvier et 12 mars 1997 par le conseil d'administration de la SRIW deux prêts à concurrence de 250 millions de BEF ont été octroyés à Heye, "soit le montant de l'apport en numéraire de Heye dans la holding A (montant apporté, par ailleurs, en capital à la holding B et, ensuite, en capital aux sociétés d'exploitation Verlipack)".

En l'occurrence, il s'agit:

- d'un emprunt obligataire, émis le 27 mars 1997, à hauteur de 250 millions de BEF, d'une durée de cinq ans et d'un taux fixé à 5,10 % plus 1 % de prime de risque, destiné à financer à due concurrence la réalisation des opérations de capitalisation des sites de Ghlin et de Jumet et d'investissement dans les trois sites d'exploitation du groupe Verlipack, en incluant le site de Mol en Flandre.

<sup>(25)</sup> Aide N 123/85.

<sup>(26)</sup> JO L 312 du 9.11.1982.

Une clause d'abandon de créance conditionnel stipule que, "dans l'hypothèse où à la date d'échéance conventionnelle d'une tranche de l'emprunt, la société holding 2 [...] ainsi que les trois sociétés d'exploitation, SA Verlipack Jumet, SA Verlipack Ghlin et SA Verlipack Mol, feraient l'objet d'un jugement déclaratif de faillite, les sommes dues par l'entreprise à compter de cette échéance et y compris cette échéance ne devront plus être remboursées à la SRIW, cette dernière s'engageant dans cette circonstance à faire l'abandon de créance correspondant pour autant que l'entreprise ait régulièrement honoré jusqu'à cette date les échéances tant de principal que d'intérêts. Cette clause ne sera toutefois pas d'application si la faillite résulte d'une politique délibérée de l'actionnaire majoritaire Heye ayant pour conséquence de délocaliser la production vers des pays tiers",

- d'un prêt octroyé le 28 mars 1997, d'une durée de dix ans, et d'un "intérêt au taux BIBOR à six mois en vigueur le premier jour ouvrable de chaque semestre pour lequel il est dû, [...], augmenté de 1,5 % [...]. Toutefois, l'entreprise pourra à tout moment, à compter de la sixième année, décider d'opter pour un taux d'intérêt fixe de 7 % l'an invariable pour toute la durée restant à courir sur le présent prêt".

La clause d'affectation de la convention prévoit que "l'intégralité du montant [...] est destinée à financer à due concurrence la réalisation des opérations décrites aux schémas en annexe à la présente convention". Cette clause devait "aboutir à une augmentation de capital de la SA Verlipack Ghlin en cash d'au minimum 400 millions de BEF et [...] de la SA Verlipack Jumet en cash d'au minimum 300 millions

de BEF ainsi qu'à des investissements par les trois sociétés d'exploitation du groupe conformes au plan d'investissement [...]".

La clause d'exigibilité immédiate de la convention de prêt permet à la SRIW d'exiger le remboursement immédiat de sa créance dans, entre autres: "les cas d'inexactitude significative des renseignements fournis; l'inexécution, même partielle, par l'entreprise, d'une obligation légale ou contractuelle se rapportant au prêt; la non-réalisation au plus tard le 31 juillet 1997 de la clause d'affectation (opérations de financement) ou si les investissements prévus n'avaient pas été réalisés à la date du 31 décembre 2000 à concurrence d'au moins 80 % des montants prévus [...]; la liquidation volontaire des sociétés SA Verlipack Jumet, SA Verlipack Ghlin et SA Verlipack Mol [...]".

Enfin, selon les informations transmises par les autorités belges en date du 25 février 1999, "lors de la convention signée entre Beaulieu et Heye, il a été convenu que ces actions et parts bénéficiaires (voir tableau ci-dessous) devaient être rachetées par le groupe Beaulieu préalablement à toute nouvelle intervention de la Région wallonne. Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1985, le prix d'achat ne peut être inférieur à 80 % du prix d'émission. Le rachat serait, par conséquent, conclu au prix de 80 % du prix d'émission (soit 10 000 BEF par action et part), mais des facilités de paiement seraient octroyées prévoyant des échéances de 20 % de 2001 à 2005". Il ressort également des nouvelles informations reçues par la Commission qu'aucun intérêt ne sera compté sur les montants dus aux dates prévues dans la convention susmentionnée.

#### Participation de la Région wallonne au 31 août 1996

Site d'exploitation	Actions privilégiées sans droit de vote	Parts bénéficiaires I	Parts bénéficiaires II	Total
Verlipack Jumet	2 923	2 267	17 717	
Verlipack Ghlin	5 087	3 937	8 194	
Total	8 010	6 204	25 911	40 125

Le groupe Beaulieu a racheté les actions et parts de la Région wallonne pour un montant de 113 712 000 BEF.

#### 4. APPRÉCIATION

La Commission, après avoir examiné l'apport en capital à hauteur de 350 millions de BEF de la Région wallonne en faveur de Verlipack, a décidé, le 16 septembre 1998, de ne pas soulever d'objections à son égard.

Une telle conclusion s'est fondée sur les informations transmises par vos autorités selon lesquelles le comportement de la Région wallonne lors de l'apport en capital à Verlipack a été celui d'un apporteur de capital à risque

dans des conditions normales d'une économie de marché au vu des lignes directrices susmentionnées. En l'espèce, l'engagement concomitant, majoritaire et effectif à hauteur de 515 millions de BEF de la part du groupe Heye dans le capital de Verlipack démontrait des perspectives de rentabilité à terme et de la viabilité de cette entreprise.

Le dépôt de bilan et le prononcé de la faillite des sociétés du groupe Verlipack en janvier 1999, démentant les prévisions très positives établies au moment de l'accord

de coopération technique, financière et managériale avec le groupe Heye, ainsi que les articles parus dans la presse et les diverses plaintes reçues obligent la Commission à émettre des doutes quant au fondement et à l'intégrité des données fournies à la Commission ayant été à la base de sa décision.

Les précisions apportées par vos autorités le 25 février 1999 à la demande de la Commission confirment, outre l'intervention capitalistique dans la Holding Verlipack II de la Région Wallonne ayant fait l'objet de la décision précitée, le consentement de deux prêts à concurrence de 250 millions de BEF chacun par la SRIW, une société d'intérêt public, à Heye en vue de financer son apport au capital de la Holding Verlipack I et, ensuite, dans celui de la Holding Verlipack II. Ces informations n'ont pas été portées à la connaissance de la Commission avant qu'elle ne prenne sa décision.

La Commission remarque que l'absence de ces informations d'une importance déterminante pour sa décision susmentionnée ne lui a pas permis d'assurer une application correcte et efficace des règles relatives aux aides d'État et peut la conduire à révoquer cette décision.

La Commission rappelle que, au sens du point 3.3 des lignes directrices susmentionnées, un apport de capital neuf dans des entreprises constitue une aide si cet apport est réalisé dans des circonstances qui ne seraient pas acceptables pour un investisseur privé opérant dans des conditions normales d'une économie de marché.

Or, compte tenu des nouvelles informations relatives aux deux prêts consentis par la SRIW au groupe Heye, la Commission nourrit de forts doutes sur le respect, par la Région wallonne, du principe de l'investisseur privé lors de son intervention en faveur de Verlipack.

En effet, en l'absence d'un apport de fonds privés, l'apport en capital des autorités wallonnes n'intervient plus concomitamment avec celui d'un actionnaire privé.

À cet égard, la Commission observe que, lors de la recapitalisation du groupe Verlipack, le groupe Heye a fait recours à des ressources publiques sous forme de prêts couvrant la quasi-totalité de son apport au capital des *holdings* Verlipack. Le groupe Heye n'a donc pas apporté un capital à risque, mais des fonds provenant de ressources de la SRIW.

Dans ce contexte, la Commission considère que le non-engagement de Heye-Glas par des fonds propres démontre les doutes qu'il avait, au moment de son entrée dans Verlipack, sur la réelle viabilité de cette entreprise. Ces doutes, qui ont conditionné indubitablement le comportement de Heye en tant qu'investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché pour lequel les circonstances n'ont pas été acceptables pour réaliser un apport de fonds propres dans Verlipack, ont, par la suite, été confortés par le prononcé de la faillite des sociétés du groupe verrier Verlipack le 18 janvier 1999.

La Commission remarque, en outre, qu'un investisseur privé n'aurait pas, comme la région wallonne l'a fait, d'une part, pris une participation au capital de 350 millions de BEF (25,35 %) et, d'autre part, prêté 500 millions de BEF à Heye-Glas pour financer son entrée majoritaire au capital de Verlipack, se qui augmente son intervention en faveur de Verlipack à 850 millions de BEF. Les deux prêts consentis par la SRIW à Heye-Glas en vue de financer son apport en capital du groupe Verlipack proviennent de ressources publiques. Or relèvent du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité les aides accordées par un État, ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui affectent les échanges en États membres et qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant l'entreprise bénéficiaire dans la mesure où elles permettent à cette entreprise d'obtenir du capital à des conditions meilleures que celles du marché. La comparaison des conditions de marché et celles des prêts sous examen doit être faite en référence au moment de l'octroi des prêts, c'est-à-dire les 27 et 28 mars 1997, dates de signature des deux conventions. Le taux de référence d'application en Belgique pendant la première moitié de 1997 était de 7,21 %.

L'emprunt obligataire a été consenti à Heye à un taux d'intérêt de 6,10 %. En outre, la clause d'abandon de créance contenue dans cette convention prévoit que, en cas de faillite des trois sites d'exploitation, Jumet, Ghlin et Mol, Heye-Glas n'est plus tenu de rembourser à la SRIW les sommes dues à compter de cette échéance, en l'occurrence le 18 janvier 1999. Compte tenu de ces éléments et notamment de cette clause, la Commission ne peut pas considérer que le prêt de 250 millions de BEF consenti à Heye ait pu relever du comportement d'un investisseur privé en économie de marché.

Pour ce qui concerne le deuxième prêt à hauteur de 250 millions de BEF, il était consenti à Heye, pour une durée de dix ans et au taux BIBOR (à six mois), à savoir 4,92 % du 28 mars au 30 septembre 1997, 5,30 % du 1<sup>er</sup> octobre 1997 au 30 septembre 1998. Selon le tableau d'amortissement, le remboursement effectif du prêt n'aurait dû s'effectuer qu'à partir de la quatrième année, à savoir le 28 mars 2000. Ces éléments ne permettent pas à la Commission de considérer qu'il ait pu relever du comportement d'un investisseur privé en économie de marché.

L'affectation du montant des deux prêts totalisant 500 millions de BEF doit, selon les deux conventions, fournies à la Commission en date du 25 février 1999 (à savoir cinq mois après la décision de la Commission susmentionnée), ainsi que selon les délibérations du conseil d'administration de la SRIW, aboutir à une augmentation de capital des sites de Ghlin et de Jumet ainsi qu'à des investissements conformes au plan d'investissement à réaliser en deux phases (1997-1999 et 2000-2001).

La Commission constate, dès lors, que le groupe Heye, nonobstant le fait qu'il est le débiteur formel des deux prêts d'un total de 500 millions de BEF, n'a pu s'en servir pour d'autres usages conformément aux deux conventions et que ce montant a transité immédiatement après sa mise à disposition au groupe Verlipack. La Commis-

sion en retient, dès lors, que les aides correspondant à ces deux prêts ont eu pour bénéficiaire le groupe Verlipack. Elle observe, comme elle l'a déjà fait remarquer plus haut, que Heye, lors de son entrée au capital de Verlipack, n'a pas voulu engager des fonds propres. Elle observe également qu'un bailleur de fonds n'aurait pas prêté, et notamment en complément à un apport en capital public, un capital à risque destiné à une entreprise dont la viabilité n'a pas été démontrée.

La Commission conclut que les autorités wallonnes, lors de l'octroi des deux prêts, de même que pour ce qui concerne leur apport en capital neuf en faveur de Verlipack, ne se sont pas comportées en tant qu'investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché pour réaliser un apport de fonds propres dans Verlipack. Le groupe Verlipack opère sur le marché du verre creux d'emballage sur lequel il détenait, au moment de l'octroi des aides, une part de 20 % en Belgique et de 2 % en l'Union européenne. Ce marché fait l'objet d'échanges, intracommunautaires et, dans ces échanges, existe une concurrence. Dès lors, "lorsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide" (27).

De plus, selon les déclarations des dirigeants de Verlipack, le dépôt de bilan est une conséquence de la chute des prix due à une surcapacité de la production verrière sur le marché d'Europe centrale.

La Commission doit en conclure que l'ensemble des transferts financiers opérés par les autorités wallonnes à hauteur de 850 millions de BEF au profit de Verlipack favorisent cette entreprise et sont susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres et de fausser ou de menacer de fausser la concurrence.

S'agissant plus particulièrement du transfert financier du montant de 500 millions de BEF opéré par la SRIW au profit du groupe Verlipack moyennant les prêts consentis au groupe Heye, force est de constater qu'il n'a pas été notifié à la Commission. La Commission déplore que vos autorités aient manqué à leur obligation en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité d'informer en temps utile la Commission de ces aides qui doivent être considérées illégales.

Cette conclusion n'est pas mise en cause par l'argument de vos autorités selon lequel la SRIW a fait application, dès la déclaration de faillite de Verlipack, de la clause d'exigibilité immédiate des conventions de prêt ayant "pour effet utile d'écartier tout abandon de créance et de supprimer ainsi cet élément d'aide". La Commission considère que l'ensemble des aides dont a bénéficié Verlipack pour un total de 850 millions de BEF ne sont pas compatibles avec le marché commun sur la base des

dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité, car elles ne constituent pas une aide à caractère social octroyée aux consommateurs individuels et ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Par ailleurs, la dérogation de l'article 87, paragraphe 2, point c), ne peut s'appliquer. De même, les aides ne peuvent être considérées comme compatibles sur la base des points a), b) et d) du paragraphe 3 de l'article 87. En effet, les aides ne visent pas à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans lequel sévit un grave sous-emploi au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), au sens de la communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales (28). Par ailleurs, les aides ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.

La Commission doit, dès lors, examiner la compatibilité des aides sur la base de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Dans ce contexte, il convient d'examiner l'application de la dérogation sur la base des encadrements et lignes directrices par lesquelles la Commission a publié, de manière transparente, son interprétation de la dérogation en question.

À cet égard, compte tenu de la situation du groupe Verlipack, les aides en question peuvent être examinées à la lumière des lignes directrices publiées en 1994 (29) pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Au stade actuel, la Commission n'est pas en mesure de conclure que l'intervention des autorités wallonnes peut être assimilée à une aide au sauvetage, dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions fixées (30). La Commission ne peut pas non plus conclure que l'on est en présence d'une aide à la restructuration répondant aux conditions énoncées par les lignes directrices. En effet, vos autorités n'ont ni fourni un plan de restructuration au sens des lignes directrices susmentionnées ni donné des indications sur les conditions d'exploitation future sous forme d'hypothèses réalistes. En particulier, vos autorités n'ont pas soumis d'éléments suffisants permettant de vérifier la viabilité à long terme de l'entreprise tels que requis par les lignes directrices précitées. Enfin, de toute évidence, le plan stratégique sur lequel vos autorités se sont fondées pour accorder les aides n'a pas été mis en œuvre intégralement comme démontré par le prononcé de la faillite au début de 1999. La Commission n'est donc pas en mesure de conclure, à ce stade, que les aides en faveur de Verlipack peuvent être approuvées au titre des lignes directrices susmentionnées.

Les aides en question peuvent être aussi analysées en tant qu'aides destinées à faciliter le développement de certaines régions économiques.

(27) Arrêt du 17 septembre 1980 dans l'affaire 730/79, Philip Morris contre Commission, Recueil 1980, p. 2671, point 11.

(28) JO C 212 du 12.8.1988, p. 2.

(29) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12.

(30) Huitième Rapport sur la politique de concurrence, point 228.

Les sites de Ghlin et de Jumet sont, en effet, situés dans une région assistée au titre de l'article 87, paragraphe 2, point c), du traité. La zone bénéficie de régimes d'aide à finalité régionale autorisés par la Commission dont le plafond maximal est de 25 % net. Toutefois, la Commission ne dispose d'aucun élément, à ce stade, pour qualifier l'aide en question comme une aide à l'investissement ni pour vérifier le caractère éligible desdits investissements, pas plus que pour calculer l'intensité d'une telle aide.

À ce stade, la Commission ne dispose pas d'éléments lui permettant de conclure que les conditions d'application de la dérogation à ces aides, prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, sont réunies.

Les éléments en possession de la Commission concernant les interventions des autorités wallonnes apparaissent constituer une aide au fonctionnement en faveur de Verlipack incompatible avec le marché commun.

Enfin, la Commission a également pris acte des facilités de paiement à l'occasion du rachat des actions privilégiées, sans droit de vote, et des parts bénéficiaires par le groupe Beaulieu pour un montant de 113 712 000 BEF. Elle a notamment constaté que les paiements prévoyaient des échéances de 20 % de 2001 à 2005. Dès lors, suite à la prononciation de la faillite du groupe Verlipack le 18 janvier 1999 avant la première échéance, le groupe Beaulieu n'a effectué aucun versement à la Région wallonne. La Commission n'exclut pas, au stade actuel, que la construction des deux *holdings* Verlipack ait pu constituer un bénéfice au groupe Beaulieu dans la mesure où la cession des actions et des parts à ce groupe puisse être considérée comme une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Toutefois, la présente décision ne préjuge pas la qualification et la compatibilité de cette mesure.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu'il existe des doutes sur la compatibilité avec l'article 87 du traité et l'article 61 de l'accord EEE des aides dont Verlipack a bénéficié, à savoir l'apport en capital à hauteur de 350 millions de BEF par la Région wallonne et le transfert financier sous la forme des deux prêts consentis par la SRIW au groupe Heye pour financer sa prise de participation à hauteur de 515 millions de BEF au capital de Verlipack.

En conséquence, la Commission a décidé, pour des raisons évoquées ci-dessus, d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE <sup>(31)</sup>.

Dans le cadre de cette procédure, la Commission invite les autorités belges à présenter, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, leurs observations ainsi que toute information pour l'évaluation de l'aide, et notamment:

- des informations sur les circonstances effectives dans lesquelles la SRIW a accepté de consentir les deux prêts susmentionnés au groupe Heye pour son apport en numéraire au capital de la Holding Verlipack I et II,
- l'éventuel régime d'aide à finalité régionale en vertu duquel les autorités wallonnes auraient pu consentir les prêts,
- les sommes dues par Heye à la SRIW au titre des deux prêts à compter de la déclaration de faillite des sites de production de Verlipack,
- des renseignements sur la situation de la procédure concordataire des sept sociétés faillies et, en particulier, sur la Holding Verlipack II, pour laquelle, selon les informations de vos autorités du 19 février 1999, "la faillite éventuelle" était possible,
- pour être en mesure d'examiner leur éligibilité, le volume et la nature des investissements réalisés comme prévu dans les programmes d'investissements pour la période de 1997 à 2001, s'élevant à un montant global de 2,462 milliards de BEF comme communiqué par vos autorités lors de l'examen de l'apport en capital de la Région wallonne en faveur de Verlipack. La réalisation de ces investissements pouvait, selon vos autorités, s'appuyer sur un engagement ferme de financement de banques.
- les informations sur la valeur nominale, respectivement, de souscription des actions privilégiées, sans droit de vote, et des parts bénéficiaires qui ont été cédées à 80 % du prix d'émission au groupe Beaulieu "préalablement à toute nouvelle intervention de la Région wallonne",
- si la Région wallonne a l'intention de réclamer le montant de 113 712 000 BEF dû par le groupe Beaulieu.

La Commission invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

La Commission rappelle à la Belgique l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et attire son attention sur la lettre à tous les États membres du 22 février 1995, dans laquelle il est précisé que toute aide octroyée illégalement pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire, selon les dispositions du droit national et en incluant un intérêt calculé sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides régionales, qui court à partir de la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à sa récupération effective.»

<sup>(31)</sup> JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

## AIUTI DI STATO

**Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito all'aiuto C 5/99 (ex N 728/97) — Italia — Fiat Mirafiori Carrozzeria; C 8/99 (ex N 834/97) — Italia — Fiat Rivalta; C 9/99 (ex N 838/97) — Italia — Fiat Mirafiori Meccanica**

(1999/C 288/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 14 giugno 1999 — riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi — la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto/alla misura in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Direzione H-1  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 296 95 79

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

### TESTO DELLA SINTESI

#### 1. Antefatto

Il governo italiano, tra ottobre e dicembre 1997, ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, sei progetti di aiuto di Stato in favore di Fiat Auto SpA, tra cui i tre progetti oggetto della presente decisione: due progetti riguardanti investimenti a Mirafiori (Torino) sono stati registrati rispettivamente con il numero N 728/97 — Fiat Mirafiori Carrozzeria — e N 838/97 — Fiat Mirafiori Meccanica; il terzo, concernente un investimento a Rivalta (Piemonte), è stato registrato con il numero N 834/97 — Fiat Rivalta. Date le difficoltà incontrate nella valutazione della compatibilità degli aiuti, la Commissione ha deciso <sup>(1)</sup> di avviare il procedimento dell'articolo 88, paragrafo 2, nei confronti dei tre casi e di ingiungere all'Italia di fornirle entro un mese tutti i documenti, le informazioni e dati necessari per stabilire la compatibilità degli aiuti in causa.

Nell'aprile 1999 le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni che reputano necessarie per completare l'esame dei casi.

Tuttavia, nell'ambito di un esame complementare effettuato dalla Commissione, sono emersi nuovi dubbi circa la compatibilità degli aiuti in questione.

#### 2. Esame della necessità dell'aiuto

Il criterio del rispetto della necessità è una condizione indispensabile affinché la Commissione autorizzi un aiuto di Stato nel settore automobilistico.

<sup>(1)</sup> Con lettera del 2 marzo 1999 nel caso C 9/99 — Fiat Mirafiori Meccanica (ex N 838/97) — e con lettera del 9. marzo 1999 nei casi C 5/99 — Fiat Mirafiori Carrozzeria (ex N 728/97) e C 8/99 — Fiat Rivalta (ex N 834/97); pubblicate nel GU C 120 dell'1.5.1999.

Orbene, dopo l'avvio dei procedimenti deciso il 3 febbraio 1999, è emerso che né Mirafiori né Rivalta appartenevano ad una zona assistita fino al marzo 1995. I progetti sono iniziati nel 1994 e sono stati preceduti da studi di fattibilità, di localizzazione, ecc., che sono stati presumibilmente effettuati verso il 1993. Pertanto, le decisioni di investimento nei tre casi in questione sono state certamente adottate, al più tardi, nel 1993/1994, quando gli stabilimenti di Mirafiori e di Rivalta non figuravano in una regione assistita.

Per tale motivo la Commissione esprime seri dubbi quanto al fatto che l'investitore abbia potuto prendere in considerazione, ai fini del finanziamento dei progetti, l'ottenimento di aiuti regionali. Di conseguenza, l'aiuto non sarebbe necessario alla realizzazione degli investimenti in causa a Mirafiori e a Rivalta.

#### 3. Conclusione

Si rende pertanto necessario un complemento all'avvio dei procedimenti inerenti i casi C 5/99, C 8/99 e C 9/99. Inoltre la Commissione ingiunge all'Italia di fornirle entro un mese le informazioni necessarie all'esame del criterio di necessità dell'aiuto.

#### «A. PROCEDIMENTO

1. Tra ottobre e dicembre 1997 il governo italiano ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, sei progetti di aiuto di Stato in favore di Fiat Auto SpA tra cui i tre progetti oggetto della presente decisione: due progetti, riguardanti investimenti a Mirafiori (Torino), sono stati registrati rispettivamente con il numero N 728/97 — Fiat Mirafiori Carrozzeria e N 838/97 — Fiat Mirafiori Meccanica; il terzo, concernente investimenti a Rivalta (Piemonte), è stato registrato con il numero N 834/97 — Fiat Rivalta. La Commissione ha inviato alle autorità italiane varie richieste di chiarimenti complemen-

tari e solleciti onde ottenere le informazioni necessarie all'adozione di una decisione. Il 23 aprile 1998 si è svolta una riunione alla presenza di rappresentanti del governo italiano per trattare varie modalità di esame di questi casi. Con lettera del 20 novembre 1998 le autorità italiane hanno finalmente fornito risposte parziali ai quesiti formulati dalla Commissione.

2. La Commissione ha pertanto informato l'Italia<sup>(2)</sup> della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti dei suddetti progetti di aiuto ed ha ingiunto di fornirle entro un mese tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutarne la compatibilità. In assenza di risposta, la Commissione adotterà una decisione in base agli elementi di cui dispone.
3. Il 24 febbraio 1999 i rappresentanti della Commissione si sono recati a Mirafiori per discutere, tra l'altro, dei casi in esame.
4. Dopo aver chiesto una proroga il 9 aprile 1999, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione, con lettera del 16 aprile 1999, le informazioni che reputano necessarie per completare l'esame dei casi.

#### B. ESAME DELLA NECESSITÀ DELL'AIUTO

5. In occasione del succitato avvio dei procedimenti è stata effettuata una descrizione dettagliata dei progetti e dei dubbi iniziali della Commissione in merito alla compatibilità degli aiuti notificati. La presente decisione, tenuto conto degli sviluppi intervenuti nell'esame svolto alla Commissione, mira a completare la descrizione delle difficoltà e dei dubbi emersi nella valutazione della compatibilità degli aiuti di cui trattasi quali formulati in occasione dell'avvio del procedimento dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei casi C 5/99, C 8/99 e C 9/99.
6. In base alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica<sup>(3)</sup>, la Commissione provvede affinché gli aiuti concessi siano proporzionati alla gravità dei problemi che essi mirano a risolvere e necessari alla realizzazione del progetto. Il rispetto del criterio di proporzionalità e di necessità è indispensabile perché la Commissione possa autorizzare la concessione di un aiuto di Stato nel settore automobilistico.
7. I tre casi sono stati notificati inizialmente come progetti di aiuto ad investimenti articolati nel tempo come segue:

Stabilimento	Inizio del progetto	Fine del progetto
Mirafiori Carrozzeria	1994	1999
Mirafiori Meccanica	1994	2000
Rivalta	1994	2000

<sup>(2)</sup> Con lettera del 2 marzo 1999 nel caso C 9/99 — Fiat Mirafiori Meccanica (ex N 838/97) e con lettera del 9 marzo 1999 nei casi C 5/99 — Fiat Mirafiori Carrozzeria (ex N 728/97) e C 8/99 — Fiat Rivalta (ex N 834/97); pubblicate nella GU C 120 dell'1.5.1999.

<sup>(3)</sup> GU C 279 del 15.9.1997.

8. Per quanto riguarda gli elementi di calendario costituiti dalle date di avvio degli investimenti, di inizio della produzione o della notifica, la Commissione ha evidenziato un punto specifico di analisi, derivante dalle condizioni particolari di attuazione della legge 488/92, per considerare, nelle decisioni succitate di avvio del procedimento, che potera a priori essere autorizzata la retroattività per un periodo di due anni dell'ammissibilità degli investimenti.
9. Nel frattempo l'esame dei casi ha permesso alla Commissione di individuare un elemento complementare. Infatti è emerso che né Mirafiori né Rivalta appartenevano ad una zona assistita almeno fino al marzo 1995, data in cui talune circoscrizioni dell'area di Torino, tra cui quelle ove sono situati gli stabilimenti di Mirafiori e Rivalta, sono state definite regioni assistite ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).
10. Orbene, i progetti di investimento in causa sono iniziati nel 1994 e sono stati necessariamente preceduti da studi di fattibilità, di localizzazione, etc. che, molto probabilmente, sono stati effettuati verso il 1993. La Commissione ritiene pertanto che le decisioni di realizzare gli investimenti siano state adottate nei tre casi specifici al più tardi nel 1993/1994, ossia quando gli stabilimenti di Mirafiori e Rivalta non figuravano in zona assistita.
11. Pertanto la Commissione è indotta ad esprimere seri dubbi sul fatto che l'investitore abbia potuto prendere in considerazione, nel finanziamento dei progetti, l'ottenimento degli aiuti regionali. Di conseguenza, in questa fase del procedimento, la Commissione deve concludere che le misure di aiuto notificate non sono necessarie ai fini dell'ubicazione degli investimenti esaminati a Mirafiori e a Rivalta.
12. Inoltre la Commissione dubita che investimenti iniziati in una regione non assistita abbiano potuto essere selezionati dalle autorità italiane ai fini della graduatoria dei progetti utilizzata in funzione del regime degli aiuti regionali della legge 488/92.

#### C. CONCLUSIONE

In relazione ai casi C 5/99, C 8/99 e C 9/99, la Commissione, nelle decisioni di avviare il procedimento, aveva concluso essenzialmente che in quella fase nessuna giustificazione dimostrava che gli aiuti in questione potessero beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, del trattato. I dubbi sulla necessità degli aiuti prospettati, quali testé espressi, rafforzano tale valutazione.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ingiunge all'Italia di fornirle, entro un mese dalla ricezione della presente, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità dell'aiuto. In caso contrario, la Commissione adotterà una decisione sulla base degli elementi di cui dispone.

La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

La Commissione fa presente all'Italia che gli aiuti concessi senza notifica preliminare o senza attendere la sua decisione finale sono illegali e quindi possono formare oggetto di recupero. La Commissione richiama l'attenzione dell'Italia sulla lettera da essa inviata a tutti gli Stati membri in data 22 febbraio 1995, nella quale si precisa che qualsiasi aiuto concesso illegalmente potrà essere oggetto di recupero presso il relativo beneficiario

secondo le disposizioni del diritto nazionale, incluso l'interesse calcolato sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti regionali, interesse che decorre dalla data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario fino al suo recupero effettivo.»

## AIUTI DI STATO

### **Invito a presentare osservazioni, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, in merito all'aiuto C 35/99 (ex N 106/99) — Italia — Ferriere Nord**

(1999/C 288/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 3 giugno 1999 — riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi — la Commissione ha notificato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Direzione H-1  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 296 95 79

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

### TESTO DELLA SINTESI

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione (il Codice degli aiuti alla siderurgia, in appresso denominato «CAS»), le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l'intenzione di concedere un aiuto alla tutela dell'ambiente in favore della società siderurgica Ferriere Nord (in appresso denominata «Ferriere»).

A norma dell'articolo 4, lettera c), del trattato, sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti all'interno della Comunità le sovvenzioni e gli aiuti concessi dagli Stati in qualsiasi forma. Il CAS fissa le uniche deroghe che, in talune circostanze, possono essere ammesse al divieto generale.

L'Italia, che invoca l'articolo 3 del CAS per autorizzare l'intervento notificato, intende concedere un aiuto calcolato pari al 15 % degli investimenti notificati ammontanti a 14,2 miliardi di ITL.

Ai sensi dell'articolo 3 del CAS, gli aiuti per la tutela dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora siano conformi alle regole della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 72 del 10 marzo 1994), nonché i relativi criteri di applicazione all'industria siderurgica CECA indicati nell'allegato alla medesima.

I progetti notificati dall'Italia riguardano investimenti volti a ridurre il rumore e le emissioni di polvere in relazione all'installazione di una nuova linea di laminazione nonché le emissioni di polvere e le vibrazioni trasmesse al corpo dell'impianto di colata continua. Va segnalato che l'Italia sottolinea il fatto che tali investimenti sono previsti dalla società Ferriere malgrado l'inesistenza di nuove norme ambientali obbligatorie o altri obblighi giuridici. La Commissione ritiene di dover far presente che, in base all'allegato alla decisione n. 2496/96/CECA, una decisione di procedere a nuovi investimenti, che sarebbe comunque stata presa per ragioni economiche o industriali, non potrà beneficiare di aiuti.

Dalle informazioni fornite circa il progetto notificato, la Commissione, in questa fase, ritiene che gli investimenti non hanno alcun impatto significativo sull'ambiente. Vi è ragionevole motivo per ritenere che la protezione dell'ambiente non sia il principale obiettivo dei pretesi investimenti ammissibili.

Infatti i pretesi vantaggi ambientali (riduzione del rumore e vibrazioni per i lavoratori addetti alla colata continua, nonché riduzione delle emissioni di polvere e dei rumori per i lavoratori addetti alla linea di laminazione) non appaiono sussumibili nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del CAS. Si tratterebbe infatti di vantaggi inerenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori che non pare possano essere considerati come dei veri vantaggi ai fini della protezione dell'ambiente, in quanto concernono principalmente la tutela dei lavoratori. Questo tipo di protezione, per quanto meritorio, non sembra rientrare né nell'ambito del CAS né in quello della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente.

Di conseguenza la Commissione ritiene di dover avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del CAS nei confronti dell'aiuto di Stato notificato.

#### «Procedimento»

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 2496/96/CECA della Commissione (il codice degli aiuti alla siderurgia, in appresso denominato "CAS"), con lettera datata 18 febbraio 1999, pervenuta il 25 febbraio 1999, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l'intenzione di concedere un aiuto alla tutela dell'ambiente in favore della società siderurgica Ferriere Nord (in appresso denominata "Ferriere").

#### Descrizione e valutazione dei progetti notificati

La società beneficiaria fabbrica prodotti elencati nell'allegato al trattato CECA e quindi è soggetta all'articolo 80 del trattato. In base al CAS, tutti gli interventi finanziari a favore di imprese siderurgiche CECA devono essere notificati e non possono essere accordati senza previa autorizzazione della Commissione.

Non è controverso che le misure finanziarie notificate costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 4, lettera c), del trattato CECA e dell'articolo 1 del CAS. A norma dell'articolo 4, lettera c), del trattato sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti all'interno della Comunità le sovvenzioni e gli aiuti concessi dagli Stati in qualsiasi forma. Il CAS fissa le uniche deroghe che, in talune circostanze, possono essere ammesse al divieto generale, più precisamente:

- gli aiuti a favore della ricerca e sviluppo (articolo 2);
- gli aiuti per la tutela dell'ambiente (articolo 3);
- gli aiuti per le chiusure (articolo 4).

L'Italia, che invoca l'articolo 3 del CAS per autorizzare l'intervento notificato, intende concedere un aiuto calcolato pari al 15 % (2,130 miliardi di ITL) degli investimenti notificati ammontanti a 14,2 miliardi di ITL. L'investimento è parte di un più ampio programma di investimenti funzionali alla modernizzazione dello stabilimento siderurgico.

Ai sensi dell'articolo 3 del CAS, gli aiuti per la tutela dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora siano conformi alle regole della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 72 del 10 marzo 1994) nonché i relativi criteri di applicazione all'industria siderurgica CECA indicati nell'allegato alla medesima.

La succitata disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente stabilisce che gli aiuti agli investimenti effettuati dalle imprese per conformarsi a nuove norme obbligatorie, che comportino l'adeguamento degli impianti e dei beni strumentali in modo che soddisfino ai nuovi requisiti di legge, possono essere autorizzati fino ad un'intensità massima lorda del 15 % dei costi ammissibili. Tali aiuti possono essere concessi solo per impianti in servizio da almeno due anni al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme (1).

La stessa disciplina stabilisce che gli aiuti a favore di investimenti che consentono di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente significativamente superiori a quelli previsti dalle norme vigenti possono essere autorizzati a concorrenza di un livello massimo del 30 % lordo dei costi ammissibili (2). È evidente che il criterio del 30 % deve essere applicato soltanto all'investimento addizionale realizzato per migliorare significativamente il livello di protezione ambientale.

I progetti notificati dall'Italia riguardano investimenti volti a ridurre il rumore e le emissioni di polvere in relazione all'installazione di una nuova linea di laminazione nonché le emissioni di polvere e le vibrazioni trasmesse al corpo dell'impianto di colata continua.

I pretesi benefici ambientali sono relativi alla riduzione di rumore e di vibrazioni per i lavoratori addetti alla colata continua, nonché alla riduzione di rumori e polvere per i lavoratori addetti alla nuova linea di laminazione. I benefici appaiono pertanto intesi per i soli lavoratori, senza impatto sull'ambiente esterno.

Va segnalato che l'Italia sottolinea il fatto che tali investimenti sono previsti dalla società Ferriere malgrado l'inesistenza di nuove norme ambientali obbligatorie o altri obblighi giuridici.

La Commissione ritiene di dover far presente che in base all'allegato alla decisione n. 2496/96/CECA, una decisione di procedere a nuovi investimenti, che sarebbe comunque stata presa per ragioni economiche o industriali, non potrà beneficiare di aiuti.

Dalle informazioni fornite circa il progetto notificato da Ferriere risulta, da un lato, che gli investimenti connessi all'installazione della nuova linea di laminazione rientrano nel quadro di un piano industriale volto innanzitutto alla razionalizzazione e alla modernizzazione degli impianti siderurgici della società e, dall'altro che, gli investimenti inerenti all'impianto di colata continua sono principalmente destinati a consentire risparmi in termini di costi energetici.

(1) Punto 3.2.3 A.

(2) Punto 3.2.3 B.

La Commissione, in questa fase, ritiene che gli investimenti non hanno alcun impatto significativo sull'ambiente. Infatti i pretesi vantaggi ambientali (riduzione del rumore e vibrazioni per i lavoratori addetti alla colata continua nonché riduzione delle emissioni di polvere e dei rumori per i lavoratori addetti alla linea di laminazione) non appaiono sussumibili nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del CAS. Si tratterebbe infatti di vantaggi inerenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori che non pare possano essere considerati come dei veri vantaggi ai fini della protezione dell'ambiente, in quanto concernono principalmente la tutela dei lavoratori. Questo tipo di protezione, per quanto meritorio, non sembra rientrare né nell'ambito del CAS né in quello della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente.

Di conseguenza, la Commissione ritiene di dover avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del CAS nei confronti dell'aiuto di Stato notificato.

In questa fase dell'indagine la Commissione ritiene che gli investimenti notificati non rientrano nel campo di applicazione

dell'articolo 3 del CAS, giacché sono previsti principalmente per motivi industriali al fine di migliorare la competitività della società Ferriere. Non vi è motivo di ritenere, in questa fase, che le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori siano l'obiettivo principale perseguito dagli investimenti pretesi ammissibili; in ogni caso, siffatta protezione non pare ricadere nella deroga al divieto di cui all'articolo 4, lettera c), del trattato CECA disposta dal CAS.

### Conclusione

Alla luce delle considerazioni di diritto e di fatto testé formulate, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA in relazione al caso N 106/99 (Ferriere Nord SpA).

Le autorità italiane sono invitate a presentare le loro osservazioni alla Commissione entro il termine di un mese dalla ricezione della presente lettera.»

## Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro <sup>(1)</sup>

(1999/C 288/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate europee nell'ambito della direttiva)

OEN <sup>(1)</sup>	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CEN	EN 12322	Dispositivi medico-diagnostici in vitro — Mezzi di coltura per microbiologia — Criteri di prestazione per mezzi di coltura	1999

<sup>(1)</sup> OEN (Organismi europei di normalizzazione):

- CEN: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19.
- CENELEC: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19.
- ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 12, fax (33-4) 93 65 47 16.

### AVVERTENZA:

- Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle norme possono essere ottenute presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura in allegato alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU C 227 del 10.8.1999, pag. 15.

**Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, relativa ai «Dispositivi medici impiantabili attivi»<sup>(1)</sup>, e della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai «Dispositivi medici»<sup>(2)</sup>**

(1999/C 288/11)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

*(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate europee nell'ambito della direttiva)*

OEN <sup>(1)</sup>	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CEN	EN ISO 10993-5	Valutazione biologica dei dispositivi medici — Parte 5: Prove per la citotossicità: metodi in vitro (ISO 10993-5:1999)	1999

<sup>(1)</sup> OEN (Organismi europei di normalizzazione):

- CEN: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19.
- CENELEC: Rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19.
- ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 12, fax (33-4) 93 65 47 16.

AVVERTENZA:

- Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle norme possono essere ottenute presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura in allegato alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

<sup>(4)</sup> GU C 181 del 26.6.1999, pag. 2-3,  
GU C 227 del 10.8.1999, pag. 15.

**Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai «Dispositivi medici»<sup>(1)</sup>**

(1999/C 288/12)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

*(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate europee nell'ambito della direttiva)*

OEN <sup>(1)</sup>	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CEN	EN 552 A1	Sterilizzazione dei dispositivi medici — Metodo per la convalida e per il controllo sistematico della sterilizzazione con radiazioni ionizzanti	1994 1999
CENELEC	EN 60601-2-7	Apparecchi elettromedicali — Parte 2-7: Norme particolari per la sicurezza di generatori di alta tensione dei generatori radiologici per diagnostica (IEC 60601-2-7:1998)  Modifica A1:1997 alla EN 60601-2-8:1997 (IEC 60601-2-8:1987/A1:1997)	1998
CENELEC	EN 60601-2-9	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza dei dosimetri a contatto con il paziente utilizzati in radioterapia con rilevatori di radiazione collegati elettricamente (IEC 60601-2-9:1996)	1996
CENELEC	EN 60601-2-11	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza per apparecchi di gammaterapia (IEC 60601-2-11:1997)	1997
CENELEC	EN 60601-2-16	Apparecchi elettromedicali — Parte 2-16: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi per emodialisi, emodiafiltrazione ed emofiltrazione (IEC 60601-2-16:1998)	1998
CENELEC	EN 60601-2-18	Apparecchiature elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza delle apparecchiature endoscopiche (IEC 60601-2-18:1996)	1996
CENELEC	EN 60601-2-19	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza delle incubatrici per bambini (IEC 60601-2-19:1990)  Modifica A1:1996 alla EN 60601-2-19:1996 (IEC 60601-2-19:1990/A1:1996)	1996
CENELEC	EN 60601-2-20	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza delle incubatrici da trasporto (IEC 60601-2-20:1990 + A1:1996)	1996
CENELEC	EN 60601-2-21	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza dei riscaldatori radianti per neonati (IEC 60601-2-21:1994)  Modifica A1:1996 alla EN 60601-2-21:1994 (IEC 60601-2-21:1994/A1:1996)	1994
CENELEC	EN 60601-2-23	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza di apparecchi di monitoraggio di pressione parziale per via transcutanea (IEC 60601-2-23:1993)	1997

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

OEN <sup>(1)</sup>	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CENELEC	EN 60601-2-24	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari di sicurezza per pompe d'infusione e dispositivi di controllo (IEC 60601-2-24:1998)	1998
CENELEC	EN 60601-2-29	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari di sicurezza dei simulatori per radioterapia (IEC 60601-2-29:1993) Modifica A1:1996 alla EN 60601-2-29:1995 (IEC 60601-2-29:1993/A1:1996)	1995
CENELEC	EN 60601-2-35	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza delle coperte, dei cuscini e dei materassi destinati al riscaldamento dei pazienti per l'impiego medico (IEC 60601-2-35:1996)	1996
CENELEC	EN 60601-2-36	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza di apparecchi di litotrixxia indotta extracorporea (IEC 60601-2-36/1997)	1997
CENELEC	EN 60601-2-38	Apparecchi elettromedicali — Parte 2-38: Norme particolari di sicurezza di letti per ospedale azionati elettricamente (IEC 60601-2-38:1996)	1996
CENELEC	EN 60601-2-40	Apparecchi elettromedicali — Parte 2-40: Norme particolari per la sicurezza di elettromiografi e apparecchi per potenziale evocato (IEC 60601-2-40:1998)	1998

<sup>(1)</sup> OEN (Organismi europei di normalizzazione):

- CEN: Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19;
- CENELEC: Rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19;
- ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33-492) 494 42 12, fax (33-493) 493 65 47 16.

#### AVVERTENZA:

- Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle norme possono essere ottenute presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura in allegato alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

<sup>(2)</sup> GU C 181 del 26.6.1999, pag. 4-8.  
GU C 227 del 10.8.1999, pag. 15.

**Avviso di apertura di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 1599/1999 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo d'acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India**

(1999/C 288/13)

La Commissione ha ricevuto due domande di riesame accelerato, in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97 (in appresso denominato «regolamento di base»), relative alle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India e soggetto ai dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1599/1999.

### 1. Domanda di riesame

Le domande sono state presentate dalla Sindia Steels Ltd e dalla Nevatia Ltd. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1599/1999, le esportazioni di filo di acciaio inossidabile originario dell'India e prodotto da queste due società sono soggette a un dazio compensativo definitivo del 48,8 %. Nessuna delle tre società è stata oggetto di indagini individuali nel corso dell'inchiesta originale conclusasi con l'istituzione di questi dazi.

### 2. Prodotto

Il prodotto in esame è il filo di acciaio inossidabile contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, diverso da quello contenente in peso tra il 28 % e il 31 % e non più di nichel e tra il 20 % e il 22 % e non più di cromo, avente un diametro pari o superiore a 1 mm. Tale prodotto è attualmente classificabile al codice NC ex 7223 00 19. Si riporta il codice a titolo indicativo.

### 3. Motivazione del riesame

Le società richiedenti hanno sostenuto di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità nel periodo dell'inchiesta sul quale si basano le misure compensative (1° aprile 1997-31 marzo 1998). Le suddette società hanno inoltre dichiarato di aver iniziato a esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta, oppure di avere intenzione di farlo, e di non essere collegate ad alcun altro esportatore indiano dello stesso prodotto.

I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame ed è stata offerta loro la possibilità di presentare osservazioni.

### 4. Apertura del procedimento di riesame accelerato

Alla luce di quanto precede e in base agli elementi di prova presentati, la Commissione conclude che questi esportatori non sono stati oggetto di indagini individuali nel corso dell'inchiesta originale sui dazi compensativi per motivi diversi dal rifiuto a collaborare con la Commissione.

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame accelerato nei confronti dei due esportatori, la Commissione apre un'inchiesta ai sensi dell'articolo 20 del regolamento di base.

### 5. Termini

Le parti interessate che possano dimostrare di poter subire gli effetti dell'esito dell'inchiesta devono comunicare la loro posizione per iscritto e presentare elementi giustificativi entro 40 giorni della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Entro lo stesso termine, le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione, purché possano dimostrare di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni:

Commissione europea  
Direzione generale — Relazioni esterne  
All'attenzione del signor A. J. Stewart  
DM 5/77  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 295 65 05  
Telex: COMEU B 21877

### 6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro il termine applicabile oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, favorevoli o sfavorevoli, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso IV/M.1677 — BT/LGT TeleCom)**

(1999/C 288/14)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 1° ottobre 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa BT (Netherlands) Holdings BV, appartenente al gruppo British Telecommunications plc, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa LG TeleCom Ltd, attualmente controllata da LG Electronics Inc., mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- British Telecommunications plc: fornitura di servizi e di apparecchiature di telecomunicazioni;
- LG Electronics Inc.: fabbricazione di prodotti elettrici ed elettronici, comprese apparecchiature televisive, video ed audio, prodotti multimedia e schermi a cristalli liquidi;
- LG TeleCom Ltd: fornitura di servizi di telecomunicazioni mobili nella Repubblica di Corea.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1677 — BT/LGT TeleCom, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

**Ri-notifica di una concentrazione precedentemente notificata****(Caso IV/M.1663 — Alcan/Alusuisse)****(Caso IV/M.1715 — Alcan/Pechiney)**

(1999/C 288/15)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 20 settembre 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Per effetto di tale concentrazione: 1) l'impresa Alcan Aluminium Limited (Alcan) acquisisce ai sensi dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo dell'insieme di Alusuisse Lonza Group AG (Alusuisse), e 2) l'impresa Alcan Aluminium Limited (Alcan) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo dell'insieme di Pechiney a seguito di offerta pubblica. Un'unica entità economica risulterà dalle seguenti operazioni.

2. Tale notifica è stata dichiarata incompleta in data 24 settembre 1999. Le imprese interessate hanno ora fornito le ulteriori informazioni richieste. La notifica è divenuta completa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 in data 6 ottobre 1999. Pertanto la notifica ha acquisito efficacia il 7 ottobre 1999.

3. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1663 — Alcan/Alusuisse, IV/M.1715 — Alcan/Pechiney, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.